

L'AUSPICATA UNITARIETÀ DELLE SUCCESSIONI NEL  
SISTEMA EUROUNITARIO E IL SUPERAMENTO DEL DIVIETO  
DI PATTI SUCCESSORI\*

*THE DESIRED UNITY OF SUCCESSIONS IN THE EUROUNITY  
SYSTEM AND THE OVERCOMING OF THE PROHIBITION OF  
SUCCESSION AGREEMENTS*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 12, febrero 2020, ISSN: 2386-4567, pp. 408-447*

\* L'argomento del presente saggio è stato oggetto di un intervento dello scrivente nell'ambito del Progetto "Seminario iberico Progetto GoINEUPlus - Integrazione, migrazione, relazioni transnazionali: il dialogo tra il regolamento dell'Unione europea sulle successioni e i regolamenti familiari sui regimi patrimoniali e sulle proprietà immobiliari dei partenariati registrati" tenutosi presso l'Università di Coimbra il giorno 17 maggio 2019.



Salvatore  
ACETO DI  
CAPRIGLIA

ARTÍCULO RECIBIDO: 9 de mayo de 2019

ARTÍCULO APROBADO: 1 de julio de 2019

**RESUMEN:** Il diritto civile italiano è disseminato di previsioni che costituiscono altrettanti ostacoli in vista della trasmissione preordinata della ricchezza, tra i quali spicca, senza dubbio, il divieto dei patti successori, sancito dall'art. 458 cod.civ., che impedisce non solo di utilizzare il contratto per destinare i beni per il tempo successivo alla morte, ma anche di disporre dei diritti attesi dalla chiamata ereditaria – come pure di rinunziarvi – anteriormente all'apertura della successione. Il sorgere di fenomeni “parasuccessori” in superamento del divieto suggerisce di ripensare il dogma dell'unicità del testamento quale strumento di regolamentazione delle vicende successorie nel sistema di Civil law. Verso questo obiettivo funzionale, depone la comparazione sincronica con altri ordinamenti, dalla quale emerge come in alcuni di essi, i patti successori siano pacificamente ammessi (si pensi all'Erbvertrag tedesco), mentre in altri, come in quello francese, si siano concepite ampie e significative deroghe al divieto, pur formulato in termini generali. Un'auspicata e possibile armonizzazione dei patti successori in Europa, anche alla luce del Reg. UE 650/2012, potrà avvenire in maniera effettuale soltanto attraverso “la relativizzazione del procedimento ermeneutico, calato sul piano concreto del bilanciamento degli interessi” e la concretizzazione dell'obiettivo rappresentato dalla “cittadinanza europea”.

**PALABRAS CLAVE:** Diritto successorio; diritto di famiglia; divieto di patti successori; azione di riduzione; patto di famiglia; vocazione contrattuale; quota di legittima; Erbvertrag; Liberalités; ordine pubblico interno ed internazionale; cittadinanza europea; art. 458 cod. civ. italiano; Reg. Ue 650/2012; armonizzazione delle successioni mortis causa in Europa.

**ABSTRACT:** *Italian civil law is full of provisions that hinder the preordained transmission of wealth, including, without doubt, the prohibition of succession agreements, sanctioned by art. 458 cod. civ. This experience suggests the rethinking of the dogma of the uniqueness of the testament as a regulatory tool for succession events in the Civil law system. Towards this functional goal, it compares with other legal systems, from which it emerges that sometimes successor agreements are peacefully admitted (for example in Germany), while in others, as in the French one, there are wide and significant exceptions to the prohibition, even though formulated in general terms. A possible harmonization of successor pacts in Europe, considering the EU Regulation 650/2012, can only take place effectively through “the relativization of the hermeneutical procedure, based on a concrete balance of interests” and the realization of the objective represented by “European citizenship”.*

**KEY WORDS:** *Inheritance law; family law; prohibition of succession agreements; reduction action; family agreement; contractual vocation; legitimate share; Erbvertrag; Liberalités; internal and international public order; European citizenship; art. 458 of the Italian Civil Code; EU Reg. 650/2012; harmonization of successions mortis causa in Europe.*

SUMARIO.- I. LA RATIO ORDINAMENTALE A FONDAMENTO DEI “DIVIETI”. L’INDAGINE DIACRONICA ESPLICATIVA DELLE MOLTEPLICI RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLE PROIBIZIONI.- II. INQUADRAMENTO SISTEMATICO E RATIONES DEI “DIVIETI”.- III. VERSO UNA “CONTRATTUALIZZAZIONE” DELLA VICENDA SUCCESSORIA E L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE ITALIANO CON L’INTRODUZIONE DEL PATTO DI FAMIGLIA (LEGGE 14 FEBBRAIO 2006 N. 55) ED UNA NECESSARIA INDAGINE COMPARATIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MODELLO TEDESCO E AL DIRITTO SUCCESSORIO FRANCESE.- IV. NUOVE PROSPETTIVE DE JURE CONDENDO: L’AMPLIAMENTO DEI CONFINI DELL’AUTONOMIA PRIVATA E L’UNIFICAZIONE DELLE SUCCESSIONI DEI “CITTADINI EUROPEI”, IN VIRTÙ DELL’EVOLUZIONE, GIÀ OPERATIVA, DEL PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO INTERNO E INTERNAZIONALE NELLA LAW IN ACTION.

## I. LA RATIO ORDINAMENTALE A FONDAMENTO DEI “DIVIETI”. L’INDAGINE DIACRONICA ESPLICATIVA DELLE MOLTEPLICI RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLE PROIBIZIONI. II. INQUADRAMENTO SISTEMATICO E RATIONES DEI “DIVIETI”.

Come acutamente osservato da attenta dottrina “nel nostro ordinamento non essendo ammesso il contratto a causa di morte, non v’è negozio *mortis causa* che non sia anche di ultima volontà”. Gli articoli 457, I comma (*l’eredità si devolve per legge o per testamento*) e l’art. 458, prima parte, (è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione) costituiscono entrambi il fondamento del divieto dei cosiddetti patti successori istitutivi, con i quali un soggetto disporrebbe in via convenzionale della propria successione<sup>1</sup>. L’articolo 458 del Codice civile italiano enuncia a chiare lettere il divieto dei patti successori<sup>2</sup>, che, in via di prima approssimazione, possono essere definiti come quei “*negozi che attribuiscono o negano diritti su una successione non ancora aperta*”<sup>3</sup>. La norma, saldamente collocata nel contesto della disciplina successoria, assume una rilevanza fondamentale in relazione all’intero ordito giuridico, dal momento che si riannoda all’autonomia

1 L’esame critico in merito al divieto dei patti successori deve iniziare con il richiamo a GIAMPICCOLO G.: *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà*, Milano, 1954, pp. 37 ss., ora nella ristampa a cura della Scuola di Specializzazione dell’Università di Camerino, n. 36, Napoli, 2010; ID, voce “*Atto mortis causa*”, in *Enc. Dir.* IV, Milano, 1959, pp. 232 ss. Sull’argomento GANGI C.: *La successione testamentaria*, I, Milano 1952, pp. 41 ss; COVIELLO JR. L.: *Appunti di diritto successorio*, Bari, 1956, pp. 253 ss.; TOTI B.: “La nullità del testamento esecutivo del patto successorio”, in *Riv. not.*, 1985, 9.

2 In tema di “divieti” di patti successori, si veda il recente contributo di ACETO DI CAPRIGLIA S.: “I ‘divieti’ di patti successori nel sistema di civil law”, in *Quaderni de Il foro napoletano*, 36, 2019.

3 In questi termini si esprime la più autorevole dottrina istituzionalistica, in particolare BIANCA C.M.: *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, p. 556.

### • Salvatore Aceto di Capriglian

Professore associato confermato di Diritto comparato e insegna nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Correo electrónico: acetodicapriglia@uniparthenope.it

privata<sup>4</sup> in genere, e, in particolare, all'atto che ne costituisce la massima espressione: il contratto<sup>5</sup>. Per la verità, pur in presenza del divieto così formalizzato, l'autonomia privata non appare del tutto estranea alla materia del diritto successorio, in considerazione dei molteplici riscontri sistematici che sicuramente depongono nel senso della sua operatività anche in questo contesto, seppure con differenti angoli prospettici. Se si assume l'ottica del disponente, l'autonomia privata si incarna nel testamento<sup>6</sup>, concepito alla stregua di un negozio tipico – e tendenzialmente unico<sup>7</sup> – attraverso il quale taluno “dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando avrà cessato di vivere”. I caratteri di tipicità e unicità appaiono inestricabilmente connessi proprio al divieto di patti successori, che in tal modo contribuisce, sia pure *a contrario*, a delineare i caratteri del negozio testamentario. Per contro, se si analizza *ab externo* la vicenda *mortis causa*, la configurabilità di un vero e proprio contratto successorio<sup>8</sup> appare impedita ineluttabilmente da questo divieto, il che consente di comprendere l'attenzione manifestata negli anni dalla dottrina, mossa dall'intento di circoscrivere con precisione il perimetro applicativo della nozione di patto successorio, onde permettere all'interprete di plasmare una dosimetria certa dalle drastiche conseguenze giuridiche derivanti dalla disposizione *de qua*<sup>9</sup>. È innegabile che l'interesse destato dai patti successori negli ultimi anni abbia sollecitato interventi dottrinali, giurisprudenziali e legislativi, dai quali emerge una inequivocabile tendenza a diminuirne la portata<sup>10</sup>, onde ovviare alle conseguenze negative del divieto dal punto di vista economico e giuridico<sup>11</sup>.

- 
- 4 Riferendosi all'autonomia privata non può non rimarcarsi il significato polisemico da attribuirsi a tale concetto, significato che è destinato a mutare in ragione del contesto di volta in volta preso in considerazione; in merito si veda PUGLIATTI S.: “Autonomia privata”, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 366.
- 5 SACCO R.: “Autonomia nel diritto privato”, in *Dig. disc. priv. – Sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 519. È il caso di rievocare l'acuta osservazione fatta da autorevole dottrina, secondo la quale “la libertà (o autonomia) contrattuale (o, in più larga accezione, negoziale) dipende concettualmente (e ne è la principale articolazione) della cosiddetta autonomia privata (che, a sua volta, è il riflesso della libertà economica)”. Cfr. MESSINEO F.: *Il contratto in generale*, I, in *Tratt. dir. civ. comm.*, Milano, 1973, p. 42.
- 6 Il tema dell'autonomia testamentaria è stato approfondito, in particolare, nei contributi di TRABUCCHI A.: “L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative”, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, p. 39 e AMADIO G.: *Lecture sull'autonomia privata*, Padova, 2005, *passim*.
- 7 Il carattere tendenziale e non assoluto della tipicità del testamento emerge dall'enorme mole di contributi dottrinali con i quali si è posta in discussione la tesi che concepisce il testamento quale unico negozio *mortis causa*. Al riguardo si veda CICU A.: *Testamento*, Milano, 1951; nonché GIAMPICCOLO G.: *Il contenuto atipico*, cit., pp. 72 ss., che ha qualificato come negozi di ultima volontà una serie di dichiarazioni atipiche quali: a) la designazione del tutore (ex art. 348 cod. civ.); b) l'esclusione dall'ufficio tutelare (ex art. 350 n. 2 cod. civ.); c) le disposizioni funerarie sulla destinazione del cadavere; d) le disposizioni sulla pubblicazione delle opere di ingegno (ex art. 24 l. n. 633 del 22 aprile 1941).
- 8 *Ex adverso*, non è dato riscontrare disposizioni ostative rispetto a pattuizioni che incidono su una successione già aperta, risultando espressamente ammessi, ad esempio, tanto la vendita di eredità (artt. 1542 ss. cod. civ.), quanto il contratto di divisione (artt. 713 ss. cod. civ.). In termini CACCAVALE C.: “Contratto e successioni”, in *Tratt. del contratto* (diretto da V. ROPPO), VI, *Interferenze*, Milano, 2006, p. 406.
- 9 Cfr. LENZI R.: “Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma”, in *Riv. not.*, 1989, p. 1209; RESCIGNO P.: “Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori”, in *Vita not.*, 1993, p. 1281; ID.: “Attualità e destino dei patti successori”, in AA.VV.: *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995; CACCAVALE C. - TASSINARI F.: “Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma”, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 74.
- 10 Cfr. DE GIORGI M.V.: *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976.
- 11 Difatti, il divieto dei patti successori è stato additato come: “uno dei maggiori ostacoli alla libertà di trasmissione concordata del patrimonio in generale ed in particolare delle imprese e delle società”. Cfr. TRASCÌ F.P.: *Il divieto di*

Vero è che il legislatore, nel 2006, con la legge n. 55 ha introdotto il c.d. patto di famiglia con l'art. 768 bis cod.civ., che da un lato sicuramente costituisce una sorta di deroga al divieto all'interno del nostro ordinamento, caratterizzato però da peculiarità specifiche che ne hanno drasticamente limitato l'applicazione.

Già da tempo, infatti, la dottrina ha stigmatizzato duramente i pregiudizi derivanti dall'atteggiamento protezionistico ed autarchico che ha caratterizzato fino ad oggi il nostro sistema di diritto successorio, denunciando, in particolar modo "una marcata autosufficienza nazionalistica della disciplina delle successioni a causa di morte"<sup>12</sup>. Il trend appena descritto si registra anche a livello sovranazionale, come testimoniano la Raccomandazione del 7 dicembre 1994 n. 94/1069 e la Comunicazione del 28 marzo 1998 n. 98/C 93/02, con le quali le Istituzioni comunitarie hanno espresso l'auspicio che gli Stati membri, nei quali permane il divieto *de quo*, possano rimuovere tale limitazione dell'autonomia privata, considerata un'inutile complicazione, contrastante con l'esigenza di una sana gestione degli assetti patrimoniali<sup>13</sup>. Tale orientamento è confluito nel fondamentale Reg. n. 650 del 2012 al quale gli Stati membri hanno dovuto fare riferimento<sup>14</sup>.

Viene da chiedersi, allora, quali siano le ragioni della resistenza del divieto, a fronte delle rilevate criticità. La teorica prevalente, all'uopo, invoca l'insegnamento tradizionale, che riconosce nella proibizione degli accordi a causa successoria un nodo gordiano del relativo sistema ordinamentale, anche per via del trattamento di massima severità riservato dal legislatore ai patti vietati, che appare sensibilmente più grave di quello previsto in relazione all'inosservanza di altre norme cogenti inserite nella disciplina successoria, quali, ad esempio, quelle relative alla violazione della quota riservata ai legittimari<sup>15</sup>. Ne scaturisce che, in vista dell'auspicata riforma

---

*patti successori nella prospettiva di un diritto europeo delle successioni*, Napoli, 2014, p. 17.

12 Cfr. ROPPO V.: "Per una riforma del divieto dei patti successori", in *Riv. dir. priv.*, 1997, pp. 5 ss.

13 Segnatamente, appaiono di grande interesse le osservazioni spese dalla Commissione europea nella citata *Raccomandazione* del 7 dicembre 1994, nella quale, preso atto che "ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione", e delle conseguenti "ripercussioni negative sul tessuto economico" non ascrivibili al fisiologico operare delle forze di mercato, bensì "ad un'insufficiente preparazione della successione e all'inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale". Si rivolgeva, quindi, un espresso invito agli Stati membri, affinché gli stessi provvedessero a "sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita", nonché ad attivarsi affinché il diritto di famiglia ed il diritto successorio "non possano mettere in pericolo la continuità dell'impresa".

14 Per una dettagliata disamina al Regolamento si veda FRANZINA P., LEANDRO A.: "Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa", in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, pp. 275 ss.

15 Difatti, mentre la violazione del divieto di patti successori è sanzionata con la drastica nullità, le disposizioni testamentarie o le donazioni che eccedano la quota disponibile non sono nulle, bensì solo oggetto di esercizio di un'eventuale azione di riduzione. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il patto successorio (nullo) non sarebbe convertibile ex art. 1424 cod. civ. in altro negozio valido, ed in particolare in un testamento, poiché così si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di non ammettere patti successori. Cass. 14 luglio 1983, n. 4827, in *Vita not.*, 1984, 829 con nota di LEPRE A.: "Sull'applicabilità dell'art. 1424 cod. civ. ai patti successori istitutivi"; Cass. 19 novembre 2009, n. 24450, in *Giust. civ.*, I, 2010, 1985 con nota di VIDIRI G.: "I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori", e in *Dir. giust.*, 2009, con nota di MILUZIA G. In dottrina però le opinioni sulla conversione del patto successorio in testamento sono più variegiate:

dell'art. 458 cod.civ., occorre prendere le mosse dalla ricerca del fondamento ontologico del divieto, onde verificare se la relativa *ratio* sia ancora attuale, operando un raffronto con le esigenze di revisione della norma emerse, in modo sempre più pressante, con il passare degli anni. Tale operazione ermeneutica si appalesa *a fortiori* ardua e complessa, in considerazione del fatto che, ad onta della formulazione generica ed unitaria della norma, non è dato ravvisare un unico assetto di interessi riconducibile al paradigma legale, il che rende necessario portare ad emersione le molteplici fattispecie integranti patti successori vietati, con le relative *rationes* sostanziali. Difatti, già il *nomen juris* dell'istituto declina sempre al plurale la fattispecie dei patti successori; a ciò si aggiunga che la prima lettura dell'art. 458 cod.civ.<sup>16</sup> convince l'interprete dell'inesistenza di una figura unitaria di patto successorio, tant'è vero che, secondo l'incontrastato insegnamento della dottrina, occorre operare, a livello tassonomico, una *summa divisio*, all'esito della quale si addivene ad una tripartizione delle fattispecie riconducibili ai patti successori, tra le quali vengono in rilievo i patti istitutivi, quelli dispositivi e quelli abdicativi. D'altra parte la tripartizione appena menzionata si presenta come il risultato delle stratificazioni che nel tempo hanno caratterizzato i rapporti tra gli strumenti di devoluzione dell'eredità e lo strumento contrattuale, che sono sempre risultati problematici, come attesta l'esperienza del diritto romano. Ne deriva la necessità, prima di entrare nel merito delle singole figure di patti successori offerte dal legislatore, di adottare una prospettiva ermeneutica storica<sup>17</sup>, la quale consenta di illuminare la genesi dell'istituto in questione e di comprendere il percorso evolutivo attraverso il quale le figure in esame hanno assunto la configurazione che attualmente le caratterizza. Secondo l'opinione maggioritaria, infatti, il divieto di patti successori nel diritto romano presenta una *ratio* unitaria,

cfr. BETTI E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, rist., Napoli, 1994, pp. 100 e ss.; MOSCO L.: *La conversione del negozio giuridico*, Napoli, 1947, pp. 302 e ss.; VIGNALE M.: *Il patto successorio, la donatio mortis causa e la conversione del negozio illecito*, in *Dir. giust.*, 1962, pp. 310; DE GIORGI M.V.: *I patti*, cit., pp. 97 e ss.; PUTORTI V.: *Morte del disponente e autonomia negoziale*, Milano, 2001, pp. 172 ss; CECERE C.: "Patto successorio", in *Disc. priv. (Sez. civ.)*, Aggiornamento, 2003, Torino, pp. 1023 e ss.

- 16 La norma in questione prevede testualmente che "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi".
- 17 Nell'ambito della sterminata letteratura concernente i profili storico-comparatistici del divieto dei patti successori non si possono non segnalare i seguenti contributi: VISMARA G.: *Storia dei patti successori*, Milano, 1986, *passim*; DE GIORGI M.V.: *I patti*, cit. pp. 19 e ss.; BESTA E.: *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova, 1935, *passim*; COVIELLO N.: *Delle successioni, Parte generale*, Napoli, 1935, pp. 74 e ss.; COVIELLO JR. L.: *Diritto successorio*, Bari, 1962, pp. 247 e ss.; FERRI L.: "Disposizioni generali sulle successioni", in *Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Libro II, delle successioni* (artt. 456-511), Bologna-Roma, 1964, pp. 82 e ss.; BIONDI B.: *Diritto ereditario romano, parte generale*, Milano, 1954 pp. 169 e ss.; SCIALOJA V.: *Diritto ereditario romano, concetti fondamentali*, Roma, 1915, pp. 165 e ss.; ARANGIO RUIZ V.: *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1978, pp. 534 e ss.; BONFANTE P.: *Scritti giuridici vari: Famiglia e successioni*, Torino, 1916, pp. 376 e ss.; AZZARITI F.S. - MARTINEZ G. - AZZARITI G.: *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, pp. 10 e ss.; TALAMANCA M.: *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, pp. 676 e ss. Con riferimento alla dottrina straniera si vedano: WINDSCHEID B.: *Diritto delle pandette* (a cura di FADDA C. e BENZA P.E.), III, Torino, 1930, § 529, n. 3; LEVY J.P. - CASTALDO A.: *Histoire du droit civil*, Paris, 2002, pp. 1266 e ss.; KASER M., KNUTEL R.: *Römisches Privatrecht, 17. Aufl.*, München, 2003, p. 404; COLIN A., CAPITANT H.: *Traité de droit civil. Obligation, t. II*, Paris, 1959, pg. 397 e ss.

tralaticamente conservatasi fino ad oggi<sup>18</sup>. Tuttavia deve fin da subito evidenziarsi che “il dato storico (...) non risulta essere così lineare ed inequivoco come comunemente viene rappresentato”<sup>19</sup>. Invero, il diritto romano conosce molteplici fattispecie astrattamente suscumbibili nella categoria dogmatica dei patti successori; tra queste, alcune sono state sempre considerate lecite, mentre altre, specie nell'ultima fase dell'esperienza giuridica romana, sono state ritenute proibite, essenzialmente per motivi di natura etica. Ne discende *de plano* l'inesistenza, nel sistema giuridico romano, di un divieto generale di patti successori<sup>20</sup>, emergendo, per contro, che la comminatoria di nullità riguardava specifiche figure contrattuali, considerate “come se ciascuna di esse costituisse un istituto a sè”<sup>21</sup>. Pertanto, dal punto di vista storico, risulta più corretto affermare che solo a partire dall'epoca imperiale si assiste alla stratificazione di responsi giurisprudenziali contrari a talune tipologie di patto successorio<sup>22</sup>, con la conseguente emersione delle ragioni della relativa nullità. Il fenomeno è stato qualificato, *in primis*, con riferimento ai patti istitutivi, in relazione ai quali viene in rilievo la tutela della libertà di disporre della propria successione fino all'ultimo momento utile, compendiata nel noto brocardo *ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*<sup>23</sup>. In definitiva, il divieto viene concepito come il mezzo per offrire tutela alla libertà di testare, che appare geneticamente connessa alla libera revocabilità del testamento nel suo complesso o di una sua singola disposizione. Diversamente accade per i patti dispositivi, il cui divieto si fonda sull'esigenza di contrastare un fine giudicato riprovevole essenzialmente sul piano etico, espresso dalle fonti romane con la locuzione *votum captandae mortis*<sup>24</sup>. È altresì noto alla dottrina del tempo anche

18 DE GIORGI M. V.: *I patti*, cit. pp. 19 e ss.

19 TRAISCI F.P.: *Il divieto*, cit., p. 33. Si richiama, altresì, la nota 3, nella quale l'A., adduce a sostegno della propria tesi le relazioni parlamentari che accompagnano le iniziative di riforma dell'art. 458 cod.civ., dalle quali emerge come i sostenitori della permanenza del divieto utilizzassero l'argomento storico “sempre in modo assai generico e superficiale”. Nella medesima prospettiva si colloca LENZI R.: “Il problema; cit., p. 1215, nota 19, ove si legge che “nella diagnosi della natura e portata del divieto in diritto romano meriterebbe, infatti, puntualmente cogliere il concreto attuarsi dei rapporti negoziali e gli effettivi orientamenti della pratica legale, ben diversamente mirata ed articolata rispetto alla rappresentazione necessariamente unificante della scienza giuridica romana e della legislazione giustiniana”.

20 Sul punto si vedano le acute riflessioni svolte da TRAISCI F.P.: *Il divieto*, cit., p. 33, il quale afferma che “(...) se è vero che “una folla di leggi” proibiva specificatamente una parte relativamente importante di figure negoziali che potevano indurre ad un cd. *votum captandae mortis*, (detto anche *votum corvinum*, ossia l'augurio di morte), ritenendole contrarie tanto al buon costume, quanto all'ordine pubblico, è altrettanto vero che solo in linea di forte approssimazione può sostenersi che un simile generale divieto trovasse radici nel diritto romano classico, venendo successivamente ripreso anche in quello bizantino ed in quello medievale, proprio perché in nessuno di tali periodi sarebbe riscontrabile la presenza di una proibizione generalizzata nei confronti di tutti i patti successori”.

21 VISMARA G.: *Storia dei patti successori*, cit., p. 109, che giunge a definire il divieto generale di patti successori come una “creazione moderna”, così da rimarcare l'estraneità all'esperienza romanistica.

22 Va precisato, peraltro, che tali responsi non hanno mai del tutto eliminato le singole prassi locali, le quali, pertanto, hanno convissuto con il divieto, presentandosi, al più, quali eccezioni al divieto.

23 COVIELLO JR. L.: *Diritto successorio*, cit. pp. 247 e ss., ove si evidenzia che il medesimo principio è utilizzato altresì per giustificare il divieto di testamento congiuntivo, con il quale, cioè, più persone raccolgono nel medesimo atto le rispettive disposizioni di ultima volontà.

24 VISMARA G.: “I patti successori nella dottrina di Bartolo”, in *Studi in onore di Emilio Betti*, vol. IV, Milano, 1962, p. 483, nota 76, ove si riporta il passo in cui Bartolo afferma “*pacisci sub spe de succedendo, istud est turpe, quia inducit votum captandae mortis alterius...*”.

come *pactum corvinum*, ovvero l'augurio di morte. Con riferimento, invece, ai patti rinunciativi<sup>25</sup>, si sostiene che gli stessi arrechino un *vulnus* all'ordine legale della successione, cui si attribuisce il rango di principio di ordine pubblico, dalla cui violazione non può che discendere la più drastica sanzione comminata dall'ordinamento, *id est*: la nullità dell'atto. Risulta pertanto evidente come l'opinione tradizionale costituisca la risultante di un'operazione induttiva, all'esito della quale dalle singole ipotesi di proibizione si fa discendere un giudizio negativo generale, valevole unitariamente per tutte le figure di patti successori<sup>26</sup>. In realtà, consultando le fonti romanistiche senza pregiudizi ideologici, non può non constatarsi come, accanto alle ipotesi ricadenti nei rilevati divieti, il diritto romano contempli atti bilaterali e irrevocabili a causa di morte, che convivono con il negozio testamentario<sup>27</sup>, e che non potrebbero avere cittadinanza in un sistema giuridico, come quello contemporaneo, caratterizzato da un atteggiamento di generale avversione nei confronti dei patti successori<sup>28</sup>. *In primis*, viene in considerazione la *mancipatio familiae mortis causa*, ritenuta da alcuni studiosi come una delle forme primigenie di testamento, che sotto il profilo strutturale si configura come un atto bilaterale, in tal modo palesando una radicale differenza dalla fattispecie testamentaria; né può trascurarsi che l'istituto in esame risulta coevo ai primi testamenti, il che smentisce la tradizionale inconciliabilità tra atti *mortis causa* unilaterali e bilaterali, erodendo il dogma dell'unicità ontologica del negozio testamentario<sup>29</sup>. Difatti la dottrina più accreditata inquadra la *mancipatio familiae* alla stregua di un succedaneo del testamento, grazie al quale un soggetto, che non ha redatto la scheda testamentaria, trasferisce il proprio patrimonio ad un fiduciario, il quale accetta di svolgere l'incarico ed eseguire la volontà del disponente dopo la morte di quest'ultimo. Il rapporto tra fiduciante e fiduciario si sussume nello schema del *negotium fiduciae*, ovvero del mandato, con la conseguenza che l'incaricato non potrà assumere la qualità di *heres*<sup>30</sup>. Accanto alla *mancipatio familiae mortis causa* nell'ordinamento giuridico romano si rinvergono la *mortis causa donatio*<sup>31</sup>, caratterizzata dalla fusione della *causa donationis* con la *causa mortis*, cioè

25 VISMARA G.: *Storia dei patti successori*, cit., p. 77, nonché TRAISCI F.P.: *Il divieto*, cit., p. 39, il quale evidenzia un ulteriore argomento a sostegno della nullità dei patti rinunciativi consistente nel principio secondo cui la persona liberamente designata dal *pater familias* non può sottrarsi ai diritti ed ai doveri che il testamento le attribuisce; tesi condivisa anche dalla pandettistica tedesca, come emerge da WINDSCHEID B.: *Diritto delle pandette*, cit., pp. 105 e ss., nota 2.

26 In questo senso si esprime CICU A.: *Testamento*, cit., pp. I ss.

27 ZOPPINI A.: "Le successioni in diritto comparato", in *Trattato di Diritto Comparato* (diretto da SACCO R.), Torino, 2002, p. 158, ove si puntualizza che "se le fonti confermano la stretta connessione tra la proibizione d'istituire l'erede per contratto e il principio della libertà testamentaria, il diritto romano al contempo conosce fattispecie che ai nostri occhi ricadono nel divieto".

28 Cfr. GERBO F.: "Patti successori", in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Roma, 2009, p. 2.

29 MURILLO VILLAR A., CALZADA GONZALEZ A., PEREZ-GOMEZ S.C.: *La mancipatio familiae: una forma di testamento?*, Madrid, 2016, *passim*.

30 BIONDI B.: *Istituzioni di diritto romano*, rist. 4ª ed., Milano, 1972.

31 In merito Giustiniano detta la seguente definizione: "quae propter mortis fit suspitionem, cum quis ita donat, ut, si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui accepit: sin autem supervixisset qui donavit, reciperet, vel si eum donationis poenitisset aut prior decesserit is cui donatum sit" (I.II,7, *De donat*): la



l'intento di arricchire immediatamente il donatario, in vista di un imminente pericolo di vita del donante e quindi della sua premorienza rispetto al donatario, nonché del *pactum de hereditate tertii*<sup>32</sup>, entrambe astrattamente rientranti nel perimetro applicativo del divieto di patti successori. In proposito deve segnalarsi l'esistenza di un vivace dibattito<sup>33</sup> circa la natura eccezionale o meno delle figure appena considerate. Non può non rilevarsi però, come, anche aderendo alla tesi predicativa dell'eccezionalità, gli istituti in esame appaiono incontrovertibilmente idonei a smentire la pretesa *incorruttibilità* del divieto dei patti successori, con la conseguenza che, nel sistema giuridico romano, i principi informatori del diritto successorio, come, ad esempio, la libertà di testare<sup>34</sup>, si contemperano con le esigenze concrete degli operatori giuridici ed economici, realizzando un apprezzabile equilibrio tra teoria e prassi.

Il dato più significativo dell'assetto romanistico si traduce nella convivenza tra il testamento ed altri negozi volti a realizzare una trasmissione concordata del patrimonio del *de cuius*<sup>35</sup>. Dal breve *excursus* concernente l'esperienza giuridica romana emerge la necessità di riconsiderare in una prospettiva critica i profili diacronici del divieto di patti successori, le cui fondamenta romanistiche, pur essendo innegabili, appaiono nondimeno problematiche, o, come si è affermato in dottrina, *fragili*<sup>36</sup>.

## II. INQUADRAMENTO SISTEMATICO E RATIONES DEI "DIVIETI".

Come si evince anche dallo studio delle fonti romanistiche, non esiste una figura unitaria di patto successorio, né tantomeno il relativo divieto, quantunque

---

dottrina romanistica ammette in maniera unanime la liceità dello strumento in questione, come testimonia, per tutti, WINDSCHEID B.: *Diritto delle pandette*, cit., pp. 104 e ss.

- 32 C.II,3,30 *Iustinianus A. Iohanni pp.* "omnimodo huismodi pacta, quae contra bonos mores inita sunt, repellit, et nihil ex his pactionibus observari, nisi ipse forte, de cuius hereditate pactum est, voluntatem suam eis accommodaverit et in ea usque ad extremum vitae spatium perseveraverit". Per completezza va rilevato che secondo PETER M.: *Etude sur le pacte successoral*, Geneve, 1897, p. 12 il patto sopra citato non ha natura istitutiva, bensì dispositiva.
- 33 Invero, con riferimento al *pactum de hereditate*, mentre ACHILLE D.: *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Napoli, 2012, p. 39 sostiene la tesi dell'eccezionalità, BURCHIARDI G.C.: *Il sistema e la storia interna del diritto romano privato*, II, Napoli, 1857, p. 329, nota 6, esclude decisamente che esso possa costituire un'eccezione.
- 34 A tal proposito sono quanto mai pertinenti le riflessioni svolte in TRAISCI F.P.: *Il divieto*, cit., p. 34, nota 4, ove si afferma sinteticamente che seppur "veniva richiamata la difesa del principio della libertà di testare, considerato assoluto e inderogabile, (...) la stessa dottrina ammetteva che alcune novelle, poi scomparse nella compilazione giustiniana, consentissero, sotto particolari condizioni, alcune figure di patti istitutivi con i figli del disponente (purché fosse assicurata una uguale porzione di patrimonio ai germani del figlio istitutivo) ovvero fra coniugi, nonché, in via eccezionale, anche quelli fra estranei, seppur solamente tra militari".
- 35 Come acutamente osservato da AMELOTI M.: *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, Firenze, 1966, pp. 15-17: "accentrare l'indagine sui testamenti romani e ricordare marginalmente gli atti paratestamentari significa non solo coartare tale realtà, ma rinunciare a coglierne i motivi di fondo".
- 36 Di *fondamenta fragili* del divieto di patti successori nel diritto romano parla espressamente, ROLFO U.M.: *Il divieto dei patti successori*, Macerata, 2017, pp. 24-27.

articolato in termini unitari e generali, riposa sulla medesima *ratio* giustificatrice. Tale premessa offre un rilevante spunto metodologico, giacché suggerisce di verificare la tenuta del divieto *de quo* con riferimento a ciascuna categoria di patto, così da porre in risalto le ragioni sottese alla scelta legislativa, evidenziandone, al contempo, i profili di criticità.

*In primis*, va sottolineato che il Codice civile del 1942 mantiene il divieto già sancito dal Codice previgente, rendendolo ancor più chiaro, oltre che maggiormente conforme alla citata tripartizione di matrice dottrinale<sup>37</sup>. La maggiore chiarezza deve essere ascritta alla scelta legislativa di ricomprendere in un'unica disposizione i molteplici divieti disseminati nel primo Codice post-unitario, che aveva dedicato ben quattro disposizioni alle varie figure di patti proibiti (si trattava degli artt. 954, 1118, 1380 e 1460)<sup>38</sup>. In definitiva, la nullità comminata dall'art. 458 del Codice attualmente in vigore poggia su molteplici fondamenti giustificativi, che variano a seconda dello specifico tipo di patto successorio da analizzare, il che rende vana la ricerca di una nozione unitaria, così come non appare proficuo ipotizzare un fondamento giuridico unitario del divieto, a fronte della rilevata eterogeneità dei fini<sup>39</sup>. Le conseguenze pratico-applicative della invalidità indagate appaiono disciplinate dalle disposizioni che regolano la nullità in generale<sup>40</sup>, quantunque non manchino aspetti derogatori, dovuti alle innegabili differenze che, a livello strutturale, intercorrono tra contratto (bilaterale) e testamento (unilaterale)<sup>41</sup>. In dottrina si rinvergono orientamenti che richiamano tutte le possibili cause di nullità arguibili dall'art. 1418 codice civile. Sebbene l'orientamento maggioritario

37 FERRI L.: "Disposizioni generali", cit., p. 82.

38 Dall'interpretazione delle menzionate disposizioni si arguiva *de plano* il divieto dei patti rinunciativi, esplicitamente enunciato dal legislatore, anche in considerazione della maggiore rilevanza che gli stessi presentavano nella prassi; nondimeno, la dottrina aveva ricavato dalle norme in commento anche il divieto dei patti istitutivi e dispositivi, come emerge, *ex multis*, da CACCAVALE C.: "Il divieto dei patti successori", in *Successioni e donazioni* (a cura di RESCIGNO P.), Milano, 1991, pp. 25 e ss.; e PACIFICI V., MAZZONI E.: *Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza, Trattato delle Successioni, Parte prima, Devoluzione della eredità*, vol. I, *Delle successioni legittime*, Firenze, 1895, pp. 66 e ss.

39 CECERE C.: "Patto successorio", cit., p. 1002.

40 CENDON P.: "Il divieto dei patti successori", in *Comm. al cod. civ., artt. 456 - 712 cod.civ.*, 2008, pp. 46 e ss., espone il seguente ragionamento, concernente la portata dell'invalidità in questione: "il patto successorio può essere incluso in una più ampia convenzione; ora ci si domanda se la nullità di esso si ripercuoterà sull'intera convenzione, rendendola del pari nulla (*vitiatur et vitiat*) o cadrà solo il patto, salvandosi il resto (*vitiatur sed non vitiat*). La risposta ce la dà la legge stessa (1419) quando stabilisce che la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Non è quindi una risposta univoca: per stabilire se cade solo il patto successorio o invece l'intero contratto, bisognerà ricercare la volontà delle parti (indagine, questa, di fatto, incensurabile in cassazione) al fine di stabilire se, nella loro intenzione, il patto successorio rappresentava una *conditio sine qua non* della stipulazione del contratto, e solo in ipotesi affermative pronunziare la nullità dell'intero contratto. Altrimenti cade solo la clausola contenente il patto successorio".

41 Proprio le differenze strutturali tra contratto e testamento spingono la maggior parte degli autori ad escludere che un patto successorio sia suscettibile di conversione in un testamento, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 1424 cod.civ.; Cfr. LEPRE A.: "Sull'applicazione dell'art. 1424 cod. civ. ai patti successori istitutivi", in *Vita not.*, 1984, p. 385. *Contra*, tuttavia VIGNALE M.: *Il patto successorio, la "donatio mortis causa" e la conversione dei negozi illeciti*, in *Dir. giur.*, 1962, pp. 304 e ss.

inquadri l'invalidità in esame nell'ambito delle nullità testuali<sup>42</sup>, è frequente il ricorso ad argomentazioni che mettono in risalto la contrarietà delle varie figure di patti successori con il buon costume (il che implica un giudizio di illiceità della causa) con il conseguente slittamento dell'attenzione ermeneutica verso il profilo funzionale del negozio. Non mancano, inoltre, autori secondo i quali alla base del divieto si pone addirittura un principio di ordine pubblico<sup>43</sup>.

Le difficoltà ricostruttive manifestatesi *in subiecta materia* sono da ascrivere proprio alla circostanza che non è possibile scorgere un fondamento unitario di una invalidità che investe figure negoziali assolutamente eterogenee tra loro, le quali presentano un solo dato in comune, vale a dire quello di essere operazioni giuridiche i cui effetti si ripercuotono su una successione non ancora aperta<sup>44</sup>. Alla luce delle riflessioni sin qui svolte, si impone di volgere lo sguardo a ciascuna delle tre macro-categorie in precedenza calendate, così da lumeggiare le ragioni giustificative tradizionalmente poste a sostegno del divieto, e, successivamente, attendere ad una revisione critica delle stesse, la quale dovrebbe condurre, auspicabilmente, a circoscrivere la reale portata da attribuirsi alla proibizione, non sottraendosi in un secondo momento ad una doverosa disamina delle esperienze giuridiche paneuropee sul piano comparato. Viene in rilievo, *in primis*, la figura dei patti istitutivi, con i quali il *de cuius* dispone dei propri beni in previsione della propria morte, ricorrendo ad un vero e proprio contratto, ovvero ad un negozio unilaterale<sup>45</sup>, nel quale possono includersi tanto disposizioni a titolo universale, quanto a titolo particolare<sup>46</sup>. Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie si appalesa una forma di istituzione di erede di matrice contrattuale, che, proprio in considerazione dello strumento impiegato, presenta il carattere dell'irrevocabilità,

42 Al riguardo si richiamano le interessanti considerazioni sviluppate da GERBO F.: "Patti successori", cit., il quale afferma che "voler ravvisare quale giustificazione del divieto l'illiceità della causa o dell'oggetto del patto successorio significa accedere ad una petizione di principio, questa si inutile perché confliggente col dato di una nullità testuale che male si amalgama col sistema, ma che è sancita in modo inequivocabile dalla norma in esame. Quest'ultima dunque si impone nel quadro sistematico tratteggiato dal legislatore, altrimenti i patti successori risulterebbero leciti."

43 In questi termini si esprime BETTI E.: *Appunti di diritto civile*, Edizioni del gruppo universitario fascista, anno VII, 1928-1929, p. 154 il quale, con riferimento al caso in cui due contraenti, di cui uno di nazionalità italiana, vogliono assoggettarsi ad una legge favorevole alla validità dei patti successori, ritiene che "la facoltà in parola si troverebbe esclusa dall'art. 12 delle disp. prel., in quanto il divieto dei patti successori ha carattere d'ordine pubblico". Sul tema di ordine pubblico si veda PERLINGIERI G., ZARRA G.: *Ordine pubblico interno e internazionale, tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019.

44 Si richiamano, in merito, le riflessioni svolte da DE GIORGI M.V.: *I patti*, cit., pp. 19 e ss. secondo il quale una nozione unitaria di patto successorio si scontra con la mancanza di "caratteristiche comuni sufficientemente significative"; nonché da LENZI R.: "Il problema", cit. p. 1214, che afferma che "al di là di tali requisiti comuni non sembra sia possibile, per la pluralità delle figure ipotizzabili, identificare ulteriori elementi ricorrenti".

45 Con maggiore impegno esplicativo, cfr. GERBO F.: "Patti successori", cit., pp. 2 e ss., secondo il quale nella categoria dei patti istitutivi rientra "ogni atto, anche unilaterale, dell'ereditando con cui si dispone o ci si obbliga a disporre della propria successione, tanto istituendo (attribuendo o obbligandosi ad attribuire la qualità di erede o legatario), quanto assegnando o obbligandosi ad assegnare beni a titolo successorio".

46 Come evidenziato da FERRI G.B.: "I patti delle successioni future", in *Saggi di diritto civile*, Rimini, 1984, p. 84, è del tutto pacifico che il divieto di cui all'art. 458 cod.civ. ricomprende anche i legati, atteso che la *mens legis* depone nel senso di escludere l'efficacia di ogni convenzione *mortis causa*, come conferma, del resto, anche la previsione dell'articolo precedente.

ragion per cui il divieto viene riferito ad ogni pattuizione istitutiva di erede o di legatario, a prescindere dalla circostanza che si tratti di atti a titolo gratuito, oneroso o di donazioni<sup>47</sup>. *Mutatis mutandis*, il divieto ricomprende ogni pattuizione con la quale l'ereditando dispone della propria successione a favore o a carico di un determinato successibile, sia in senso positivo che negativo<sup>48</sup>. Le ragioni addotte a sostegno dell'illiceità dell'operazione appena descritta sono molteplici, anche se indubbiamente l'argomento più ricorrente è quello fondato sulla tipicità assoluta<sup>49</sup> dei meccanismi attraverso i quali può avere luogo la vocazione ereditaria; si ritiene, infatti, che gli atti dispositivi *mortis causa* debbano essere necessariamente ricondotti alla dicotomia legge-testamento, risultando preclusa la praticabilità di altri strumenti<sup>50</sup>. In quest'ottica il testamento si pone come l'unico negozio strutturalmente idoneo affinché il *de cuius* disponga delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere<sup>51</sup>, con la conseguente esclusione della possibilità di ricorrere ad un regolamento di interessi concordato con il soggetto destinato ad assumere la qualità di erede o quella di legatario. A ben vedere, tuttavia, il richiamo alla pretesa tipicità assoluta degli strumenti di vocazione ereditaria si mostra molto più debole di quanto appaia *prima facie*, al punto da essere addirittura considerato come un pseudo-argomento. Invero, il concetto di tipicità si configura come

- 47 GIAMPICCOLO G.: *Il contenuto atipico*, cit., pp. 42 e ss., ove si evidenzia che "patto di istituzione, nella sua più generica formulazione di diritto positivo, è quello per cui una persona contrae con altra il lascito di tutto o parte del proprio patrimonio. Il patto attribuisce all'istituito il diritto a conseguire l'eredità o il legato al tempo della morte dell'istituente: oggetto del contratto è dunque proprio una successione a causa di morte. Da ciò deriva che presupposto per l'operare dell'attribuzione è la sopravvivenza dell'istituito allo stipulante; che il diritto dell'istituito, come diritto su futura successione, non è trasferibile o rinunziabile; che nel caso specifico di istituzione di erede, oggetto dell'attribuzione non sono soltanto i beni presenti, ma ancora i beni futuri che possono venire a cadere nella successione; che d'altra parte all'istituente, malgrado il contratto, è riconosciuto, in linea di principio, il potere di validamente disporre durante la vita del proprio patrimonio o del bene oggetto di legato, soltanto che gli è talvolta vietato di disporre a causa di morte, perché la istituzione contrattuale è irrevocabile ed una successiva disposizione *mortis causa* incompatibile non potrebbe che costituirne appunto una revoca implicita".
- 48 Secondo Corte di Cassazione, 19 novembre 2009, sent. n. 24450, in *Diritto & Giustizia*, 2009, con nota di MILIZIA G.: "Configurano un patto successorio- per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell'art. 1424 cod.civ., in quanto in contrasto con il principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte- sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta".
- 49 Il riferimento al principio della tipicità assoluta è frequente anche in giurisprudenza; in termini Corte di Cassazione, 14 luglio 1983, n. 4827, in *Giust. civ. mass.*, 1983, 7 ove si afferma che "la delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza, quindi, l'ipotizzabilità di un tertium genus, come il patto successorio, che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e quindi di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte".
- 50 Sul punto si veda a CALOGERO M.: "Disposizioni generali sulle successioni", in *Il codice civile. Commentario, sub. artt. 456-461*, Milano, 2006, p. 114, secondo cui "il divieto di disporre della propria successione per "convenzione" varrebbe, infatti, a ribadire quanto si desume già dall'art. 457 o, comunque, a completarne il significato: il nostro ordinamento, a differenza di altri ordinamenti, non ammette accanto alla delazione ereditaria per legge e per testamento la delazione di natura contrattuale".
- 51 SANTORO PASSARELLI F.: *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, pp. 222 e ss. Nello stesso senso depone la *Relazione del Re* relativa al Libro II del Codice civile, ove si sottolinea che l'art. 458 sancisce "il principio fondamentale del nostro diritto successorio, per cui le forme di successione sono due, la legale e la testamentaria", con la conseguenza "di escludere espressamente l'ammissibilità della terza possibile causa di delazione ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio".

l'esplicitazione del divieto sancito dall'art. 458 cod.civ., giacché, mentre la prefata norma esprime un concetto negativo, delineando le operazioni negoziali che sono precluse ai privati, il richiamo alla tipicità assoluta individua il solo strumento utilizzabile da chi intenda regolare la propria successione, riformulando, in termini positivi, quanto già affermato dalla disposizione *de quo* in chiave proibitiva. Ne deriva che, così opinando, ci si limiti a ribadire l'esistenza del divieto, senza contribuire in alcun modo all'individuazione del relativo fondamento, il che lascia l'impressione di trovarsi al cospetto di una mera petizione di principio<sup>52</sup>. Si aggiunga che, sempre a giustificazione del divieto di patti istitutivi, viene altresì invocato il principio della libertà di disporre<sup>53</sup> della propria successione, da cui si fa discendere l'esigenza che lo strumento dispositivo presenti una struttura unilaterale, o, per meglio dire, unipersonale<sup>54</sup>. Al riguardo vengono valorizzate le previsioni di cui agli artt. 679 e 589 cod.civ., implicanti, rispettivamente, l'inefficacia della rinuncia alla facoltà di revocare il testamento e la proibizione del testamento congiuntivo<sup>55</sup>. La finalità ultima perseguita dal legislatore con la previsione della specifica tipologia del divieto indagato, viene pertanto individuata nell'esigenza di avere riguardo alla sola volontà del *de cuius* per la disciplina del fenomeno successorio, con la conseguenza che, una volta apertasi la successione, venga esclusa ogni possibile interferenza della volontà di soggetti terzi<sup>56</sup>. Secondo la dottrina più risalente, infatti, ove si ammettesse la configurabilità di un patto successorio istitutivo, si renderebbe ipotizzabile la sussistenza di un vincolo in capo al testatore (derivante dalla forza di legge che l'art. 1372 cod.civ. attribuisce al contratto) il cui contenuto non potrebbe essere rimeditato dal disponente, se non con il consenso della controparte, il che determina l'ingresso in una dimensione antitetica rispetto alla libertà di testare<sup>57</sup>. Nondimeno, parte della dottrina contesta che l'esigenza di tutelare la libertà di disporre della propria successione attraverso il solo testamento implichi

- 
- 52 Al riguardo CACCAVALE C.: "Il divieto dei patti successori", cit., p. 38 sostiene che "ricorrendo al concetto di tipicità, semplicemente si riformula in termini diversi il solito interrogativo: invece di chiedersi perché la legge non permetta di concludere contratti *mortis causa*, ci si chiede perché essa autorizzi soltanto a disporre mediante testamento. Nell'uno e nell'altro caso occorre ancora individuare la ragione giustificativa dell'istituto in esame".
- 53 Cfr. MESSINEO F.: *Manuale di diritto civile e commerciale, Diritto delle Successioni per causa di morte. Principi di diritto privato internazionale*, Milano, 1952, p. 74 ove si afferma testualmente che "il divieto del patto successorio, dal contenuto testé indicato, è il portato del principio della libertà di disporre, ossia della revocabilità del testamento, sino al momento della morte".
- 54 VIGNALE M.: *Il patto successorio*, cit., p. 304.
- 55 FERRI G.B.: "I patti", cit. p. 83.
- 56 MAGLIUOLO F.: "Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale", in *Riv. not.*, 1992, p. 1414.
- 57 Secondo MESSINEO F.: *Manuale*, cit., p. 74, il principio della libera revocabilità del testamento "sarebbe vulnerato dal vincolo obbligatorio, derivante al testatore dal patto successorio: vincolo, che sarebbe immodificabile, da parte del disponente, se l'altro contraente, destinatario dei beni (erede, o legatario), non consentisse alla mutazione (arg. 1372); e così, per via traversa, toglierebbe, al testamento, il carattere della revocabilità". L'argomento secondo cui l'impegnatività insita nel vincolo obbligatorio implicato dal contratto è incompatibile con la libera revocabilità che da sempre caratterizza le disposizioni di ultima volontà è radicato anche in giurisprudenza, come si arguisce dalla già citata Cass. 19 novembre 2009, n. 24450.

necessariamente la messa al bando di ogni convenzione istitutiva<sup>58</sup>. È dunque sulla portata del divieto che si vanno concentrando gli sforzi ermeneutici della dottrina più recente, che ritiene eccessivo estendere il divieto anche a quelle operazioni negoziali dal quale discende il mero impegno di istituire l'altra parte come erede o legatario<sup>59</sup>. Anche il formante giurisprudenziale manifesta una più spiccata sensibilità in relazione alla fattispecie in esame, come testimoniano pronunce di legittimità nelle quali l'indagine circa la sussistenza di un patto istitutivo viene condotta a livello funzionale, verificando in concreto se la pattuizione intercorsa tra le parti sia suscettibile di interferire con la devoluzione testamentaria<sup>60</sup>. Ciò denota un significativo distacco dalla prospettiva tradizionale, che impostava il problema su basi eminentemente strutturali. Una volta appurato che il principio della libertà di testare non rappresenta un ostacolo insormontabile alla configurabilità di strumenti comportanti una devoluzione contrattuale dell'eredità, non può non condividersi l'opinione secondo cui l'esistenza e la portata del divieto, lungi dal rappresentare dogmi assoluti ed indiscutibili, si pongono in strettissima relazione con le contingenti scelte di politica legislativa, anche comunitaria che devono tenere conto del contesto giuridico ed economico di fondo<sup>61</sup>.

In definitiva, se si adotta una prospettiva funzionale, deve prendersi in considerazione il problema dell'efficienza e dell'opportunità della previsione che vieta patti aventi ad oggetto una successione futura; difatti, tale prospettazione determina un vincolo d'indisponibilità che certamente desta perplessità, specie se si ritiene che la negoziabilità costituisca un predicato giuridico necessario in vista di un'ottimale allocazione dei beni, il cui sacrificio può essere ammesso solo in casi eccezionali<sup>62</sup>. Da questa premessa metodologica scaturisce la ricerca di una giustificazione forte, tale da fugare il dubbio che il divieto in questione comporti un'allocazione inefficiente delle risorse economiche, la quale, lungi

58 DE GIORGI M.V.: *I patti*, cit. pp. 2-3, sostiene che la generica invocazione della libertà di testare "non sembra tuttavia sufficiente a spiegare le ragioni di una proibizione sconosciuta ad altri ordinamenti che, come quello tedesco, hanno esercitato sul nostro una forte influenza".

59 Estensione che, secondo autorevole dottrina, sarebbe "testualmente suffragata" dal divieto di testamento reciproco di cui all'art. 635 cod.civ.; in questi termini FERRI G.B.: "I patti", cit., p. 83, nota 2.

60 Secondo Cass. 9 maggio 2000, n. 5870, in *Riv. not.* 2001, p. 227, "affinché si abbia un patto successorio istitutivo vietato dall'art. 458, occorre un accordo tra le parti che crei un vincolo giuridico con conseguente limitazione della libertà testamentaria. Infatti, si è ritenuto che ricorre un patto istitutivo nullo nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura eredità a titolo di erede o di legatario. L'accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento". Sulla pronuncia appena richiamata si veda la nota di GAZZONI F.: "Patti successorii: conferma di una erosione", in *Riv. not.*, 2001, I, pp. 232 e ss.

61 In termini ancor più espliciti MARELLA M.R.: "Il divieto dei patti successorii e le alternative convenzionali al testamento", in *Nuova giur. Civ. comm.*, II, 1991, p. 92, secondo cui i motivi che ispirano il legislatore a scegliere se negare o meno i contratti aventi ad oggetto una eredità futura si riducono "a questioni di gusto". Cfr. inoltre ACETO DI CAPRIGLIA S.: "Le new families: prototipi contemporanei che reclamano nuove tipologie di delazione ereditaria", in *Rassegna di Diritto Civile*, 3/2015.

62 ZOPPINI A.: "Le successioni", cit., pp. 182-183.

dall'apparire semplicemente inopportuna, rasenta addirittura l'irragionevolezza<sup>63</sup>. Invero, nel patto sulla successione futura, l'oggetto della disposizione non può essere individuato in termini attuali, determinandosi definitivamente solo per effetto dell'evento morte; più precisamente, deve rilevarsi che nel contratto successorio è senz'altro determinato il contenuto del negozio, mentre solo con la morte si definisce *in toto* l'oggetto della prestazione, dal momento che il contenuto concreto dell'attribuzione negoziale si identifica con ciò che residua dagli atti di disposizione che il *de cuius* abbia compiuto prima della morte<sup>64</sup>. La considerazione dogmatica che precede smentisce il ricorrente assunto, secondo il quale i patti successori istitutivi mutilano il potere di disposizione del *de cuius* in ordine ai beni che si trovano all'attualità nel suo patrimonio, atteso che la misura dell'acquisto si delinea solo all'atto dell'apertura della successione. Sulla scorta delle argomentazioni appena svolte la dottrina più recente avanza la proposta di abolire il divieto, considerato un "intralcio all'autonomia privata, il quale nessuna altra spiegazione troverebbe se non quella della surrettizia imposizione ad opera del legislatore"<sup>65</sup>. Deve tuttavia avvertirsi che la soluzione comportante la radicale *abolitio* del divieto di patti aventi ad oggetto una successione futura non è di semplice attuazione, se si considera che, negli ordinamenti che ammettono siffatte pattuizioni, si registrano problemi in ordine all'individuazione di rimedi da applicare in caso di inesecuzione del contratto. Ciò denota il rischio, prontamente segnalato dagli interpreti, di trascinare dall'attuale inefficienza, determinata dall'incertezza circa l'area applicativa soggetta al divieto, ad un'altra inefficienza, concernente i mezzi di tutela da apprestare in caso di sopravvenienze o inadempimento dei patti sulla successione futura<sup>66</sup>. Pertanto, la soluzione non può consistere nella eliminazione, *sic et simpliciter*, del divieto, disgiunta dalla contestuale introduzione di un paradigma legale di patto istitutivo valido, destinato a rappresentare un'alternativa consensualistica al testamento, sull'esempio di quanto è previsto dal diritto tedesco<sup>67</sup>.

63 ZOPPINI A.: "Le successioni", cit., p. 183, nota 122, propone un suggestivo parallelismo con la fattispecie del divieto di donazioni tra coniugi, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con la nota sentenza 27/06/1973 n. 91 (reperibile in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)). Secondo l'A., infatti, la *ratio decidendi* della sentenza in questione, *mutatis mutandis*, potrebbe essere tralata al divieto di patti successori, giacché la Corte costituzionale ha affermato che un divieto normativo, da cui scaturisce un vincolo all'autonomia negoziale dei privati, deve essere sorretto da una valida ragione giustificativa, in mancanza della quale si profila un'irragionevole compressione dell'autonomia privata, con conseguente violazione degli artt. 3 e 41 della Carta fondamentale. Sul tema della ragionevolezza si abbia riferimento a RUGGERI A.: "Ragionevolezza e valori attraverso il prisma della giustizia costituzionale", in LA TORRE M., SPADARO A. (a cura di): *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002, pp. 97 e ss. ma spec. p. 98; per un'ampia disamina del fenomeno della ragionevolezza, PERLINGIERI G., FACHECHI A. (a cura di): *Ragionevolezza e proporzionalità nel Diritto contemporaneo*, Pubblicazione del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, 2017.

64 Si pensi alla convenzione da cui scaturisce l'obbligo di devolvere all'altra parte la metà della propria eredità, ovvero di istituirla erede universale, in relazione alla quale, non a caso, la dottrina francese parla di *droit eventuel*. Cfr. GRIMALDI M.: *Droit Civil. Successions*, Lamec, 2001, pp. 321 e ss.

65 CACCAVALE C.: "Il divieto dei patti successori", cit., p. 43.

66 La preoccupazione appena espressa appare condivisa da ZOPPINI A.: "Le successioni", cit., p. 187.

67 Su cui si veda *infra* e AA.VV.: *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, X, Erbrecht, VII Auflage*, München, 2017.

L'art. 458 cod.civ., dopo aver comminato la nullità relativa ai patti istitutivi, estende la medesima sanzione a quelli dispositivi, concernenti, cioè negozi *inter vivos* che hanno ad oggetto diritti provenienti da una successione non ancora aperta; appare *ictu oculi* che i patti in questione non siano fonte di vocazione, dal momento che, se da un lato essi contribuiscono a determinare il soggetto al quale verrà attribuito il lascito, dall'altro il disponente non trasferisce alla controparte la posizione di erede o legatario, di talché il beneficiario di tale attribuzione debba considerarsi avente causa dal disponente e non dal *de cuius*<sup>68</sup>. Sul piano della struttura, il legislatore ricorre ad un termine volutamente generico, parlando semplicemente di *atti* con cui taluno dispone di diritti che potranno entrare a far parte del proprio patrimonio solo a seguito dell'apertura della successione altrui. Questi, dunque, possono rivestire sia la forma del contratto che del negozio unilaterale<sup>69</sup>. Sotto il profilo funzionale, il divieto sancito dalla norma in esame si estende tanto agli atti a titolo oneroso, quanto a quelli a titolo gratuito, i quali ultimi, secondo autorevole dottrina<sup>70</sup>, sarebbero affetti da una duplice nullità, ricadendo, altresì, nell'ambito applicativo dell'art. 771, comma 1 cod.civ., che statuisce il divieto di donazioni aventi ad oggetto beni futuri. *Ex adverso*, altra parte della dottrina sostiene la validità di atti dispositivi a titolo oneroso, osservando che la fattispecie in esame possa essere sussunta nello schema di una vendita di beni altrui, che produce l'obbligo immediato, in capo all'alienante, di far acquistare il bene alla controparte. È evidente che, invocando la struttura negoziale della vendita di cosa altrui, l'operazione in esame si colloca al di fuori del campo applicativo del divieto, a nulla rilevando la circostanza che, una volta concluso il contratto, il bene che ne costituisce l'oggetto pervenga al venditore a seguito dell'apertura di una successione altrui<sup>71</sup>. In definitiva, nel panorama dottrinale di diritto contemporaneo sembra consolidarsi l'idea che, ai fini della validità dei contratti di disposizione di beni altrui, il *discrimen* vada individuato nella circostanza che le parti non abbiano preso in considerazione una futura successione, non essendovi ostacoli a ritenere valida una compravendita di cosa altrui condizionata all'acquisto del bene da parte dell'alienante, ovvero una compravendita di cosa altrui stipulata a rischio e pericolo dell'alienante medesimo. *Ergo*, deve escludersi la configurabilità di un patto successorio quante volte la successione *mortis causa* non

68 CACCAVALE C.: "Il divieto dei patti successori", cit., p. 38.

69 In questo senso MESSINEO F.: *Manuale*, cit., p. 74, afferma giustamente che "l'atto in parola assume, di preferenza, la forma del negozio unilaterale, quale è, propriamente, la rinuncia. Questo spiega come, nell'art. 458, si adoperi il termine anodino 'atto', che può riferirsi così al patto, come all'atto unilaterale".

70 Si veda, in particolare, FERRI G.B.: "I patti", cit. p. 85.

71 Al riguardo PALAZZO A.: *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983, pp. 26 ss., nonché BIANCA C.M.: *Diritto civile*, cit. p. 490. Con maggiore impegno esplicativo CACCAVALE C.: "Il divieto dei patti successori", cit. p. 34, osserva che "l'atto di disposizione di un bene altrui può essere concluso, ad esempio, sul presupposto che il disponente vanti un vero e proprio diritto ad acquistare il bene oggetto di disposizione dall'attuale proprietario, o assumendosi che esso disponente sarà comunque in grado di acquistare a titolo oneroso il bene medesimo ovvero, ancora, in vista di una donazione della quale il disponente stesso sta per beneficiare: in nessuno dei casi prospettati il divieto sancito dall'art. 458 risulta violato".



rappresenti, dal punto di vista del dante causa, l'unico strumento per adempiere l'obbligazione da lui contratta<sup>72</sup>. Per contro, sussiste patto successorio allorché entrambi i contraenti abbiano avuto riguardo al bene alienato come un'entità, per la cui acquisizione deve passarsi necessariamente attraverso l'apertura di una futura successione<sup>73</sup>. Più precisamente, mentre la dottrina<sup>74</sup> conduce l'indagine privilegiando l'esame circa la scansione temporale del rapporto, con particolare riguardo al tempo dell'adempimento<sup>75</sup>, la giurisprudenza si mostra più incline a valorizzare il profilo volitivo, concentrando l'attenzione sulla ricostruzione dell'assetto di interessi contrattuale, il che implica l'accertamento della comune volontà delle parti<sup>76</sup>. Parimenti non sembra potersi revocare in dubbio la validità di un negozio condizionato alla nomina ereditaria, con particolare riferimento all'ipotesi della donazione sottoposta alla condizione sospensiva che un terzo acquisti la qualità di erede; in siffatta evenienza, infatti, il divieto di cui all'art. 458 cod.civ. non può operare, giacché tecnicamente non si è in presenza di un atto dispositivo avente ad oggetto un bene derivante da una successione non ancora aperta; di conseguenza, il terzo resta libero di disporre dei propri beni nel modo da lui reputato più opportuno, quantunque sia a conoscenza della condizione apposta, ovvero abbia addirittura preso parte alla stipulazione della donazione ad essa subordinata<sup>77</sup>.

Dal sillogismo giuridico così articolato discende che il divieto dei patti dispositivi attinge una serie di operazioni che si presentano come una *species* all'interno

72 La tesi appena esposta è condivisa da CENDON P.: "Il divieto", cit., p. 54., secondo cui le modalità convenute per l'adempimento dell'obbligazione costituiscono l'elemento dirimente per distinguere tra vendita di cosa altrui (consentita) e patto successorio (vietato). Non manca, tuttavia chi individua l'elemento discrezionale nell'oggetto dell'acquisto, affermando che nel divieto "rientrerebbero anche quegli atti aventi ad oggetto diritti dei quali il disponente, al momento della morte del soggetto della cui successione si tratta, acquisterebbe non già la titolarità ma semplicemente la libera disponibilità" CACCAVALE C., TASSINARI F.: "Il divieto dei patti successori tra diritto positivo", cit., p. 53.

73 Ieva M.: "I fenomeni c.d. parasuccessori", in *Riv. del Not.*, 1988, pp. 1194 e ss.; CAPOZZI G.: *Successioni e donazioni*, Tomo I, 2009, p. 29. Dello stesso avviso si mostra la giurisprudenza, Cfr. Corte di Cassazione, 18 aprile 1968, n. 1164, in *Riv. not.*, 1968, III, pp. 768 e ss. e Corte di Cassazione 24 ottobre 1978 n. 4801, in *Giust. civ.*, 1979, I, pp. 492 e ss.

74 Cfr. AA.VV.: *Diritto delle successioni e delle donazioni* (a cura di CALVO R., PERLINGIERI G.), t. I, Napoli, 2015, t. II e III, Napoli 2015; AA.VV.: *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria. Atti dell'11° convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi di Diritto civile*, Napoli, 2017; ACHILLE D.: *Il divieto di patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Napoli, 2012.

75 In specie, BIANCA C.M.: *Diritto civile*, cit., pp. 559 e ss. osserva che la fattispecie della vendita di cosa altrui ricorre allorché l'effetto traslativo del bene a favore dell'acquirente deve realizzarsi immediatamente o entro un termine determinato. Al contrario, si ricorre nella fattispecie del patto successorio vietato nell'ipotesi in cui l'obbligazione di far acquistare la proprietà del bene deve essere adempiuta alla morte del proprietario o, in mancanza della fissazione di un termine dell'adempimento.

76 Nel formante pretorio ricorre la massima secondo cui "si ha patto successorio dispositivo, vietato dall'art. 458 cod.civ., quando l'oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione; si ha invece un valido contratto di compravendita di cosa altrui quando, secondo la comune intenzione delle parti, il contratto debba produrre l'effetto obbligatorio, suscettibile di immediata esecuzione, di vincolare il venditore a procurare al compratore l'acquisto del bene venduto: in tale ipotesi la vendita non è nulla e l'effetto reale si verifica automaticamente quando, alla morte del proprietario, il bene passi iure hereditatis al venditore che non aveva adempiuto l'obbligo di acquisto della proprietà su di lui ricadente ex contractu". In questi termini Corte di Cassazione, 9 luglio 1976, n. 2619, in *MGI*, 1976.

77 CAPOZZI G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 30.

della macro-area dei negozi aventi ad oggetto beni futuri, considerati leciti dall'ordinamento giuridico; non può non rimarcarsi, a questo punto, la profonda differenza tra la figura in esame e quella, già analizzata, dei patti istitutivi. Mentre questi ultimi, infatti, sono veri e propri negozi *mortis causa*, i primi si configurano palesemente come negozi *inter vivos* in virtù dei quali il promittente dispone di beni che ritiene di acquistare con una futura successione<sup>78</sup>. A fronte delle rilevate antinomie sia di carattere strutturale che di ordine funzionale, non possono che risultare diverse anche le opzioni di politica legislativa che sottendono i rispettivi divieti, giacché, per le ragioni esposte, i patti dispositivo non appaiono idonei ad incidere sulla libertà di testare, che costituisce il principale fondamento del divieto dei patti successori di natura istitutiva. Tale conclusione risulta suffragata dalla circostanza che nei patti dispositivo il testatore non è parte dell'accordo, restando libero di disporre in maniera del tutto indipendente dagli impegni precedentemente assunti dall'ipotetico<sup>79</sup> ereditando o legatario. Si impone, pertanto, di verificare se esistano ragioni sufficientemente solide per giustificare un divieto di tal guisa, specie se si considera la portata applicativa generalmente attribuita allo stesso, che giunge a ricomprendere anche patti meramente obbligatori, i quali, per definizione, non producono alcun effetto traslativo immediato<sup>80</sup>. Un primo fondamento giustificativo viene identificato nella necessità di tutelare i contraenti inesperti o prodighi dal rischio di dilapidare i beni derivanti da una futura successione prima ancora di acquisirli<sup>81</sup>, il che riecheggia una concezione giustamente definita *romantica* e *paternalistica* del divieto normativo, che appare del tutto anacronistica rispetto alla moderna dinamica dei rapporti giuridici ed economici<sup>82</sup>. La seconda ragione posta a sostegno del divieto riposa su un argomento di chiara matrice vetero-moralistica, concernente la necessità di scongiurare convenzioni reputate "socialmente pericolose", in quanto potenzialmente produttive del già richiamato *votum captandae mortis*<sup>83</sup>. In definitiva, la giustificazione del divieto viene ricondotta alla "immoralità di porre la morte di un uomo come presupposto di un atto negoziale che concerne i suoi stessi beni"<sup>84</sup>, sulla scorta del rilievo secondo il quale

78 I profili differenziali vengono a tal punto valorizzati che, secondo parte della dottrina, l'aggettivo "successori" può essere riferito ai patti dispositivo solo in relazione al fatto che gli stessi hanno per oggetto "diritti da acquistare per successione *mortis causa*" FERRI G.B.: "I patti", cit. p. 85; cfr. inoltre AA.VV.: *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei Convegni di Roma, 18 marzo 2016, Genova, 27 maggio 2016, Vicenza, 1 luglio 2016*, Milano, 2016.

79 Il quale, per inciso, nel momento in cui stipula il patto dispositivo non è sicuro nemmeno di acquisire la qualità di erede o legatario, ciò dipendendo dalle successive decisioni del *de cuius*.

80 Cfr. AA.VV., *La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina. Ricordando Angelo Falzea* (a cura di BIANCA M.), Milano, 2016, *passim*.

81 COVIELLO JR. L.: *Diritto successorio*, cit., p. 250.

82 CALOGERO M.: "Disposizioni generali", cit., pp. 163 e ss., che sottolinea come la concezione tradizionale appaia "non in linea con i tempi e, segnatamente, con la consapevolezza circa le questioni economiche". La medesima opinione è espressa da ZOPPINI A.: "Le successioni", cit., p. 177. In termini ancor più espliciti COSENTINO F.: "Il paternalismo del legislatore nelle norme di limitazione dell'autonomia dei privati", in *Quadrimestre*, 1993, pp. 119 e ss.

83 FERRI G.B.: "I patti", cit. p. 86.

84 CACCAVALE C., TASSINARI F.: "Il divieto dei patti successori tra diritto positivo", cit. pp. 48 e ss.

gli atti volti a speculare sull'eredità di una persona ancora vivente non possono che essere oggetto di un giudizio di riprovevolezza sociale<sup>85</sup>.

Anche in questo caso nel panorama dottrinale non mancano valutazioni critiche, tese ad evidenziare un'incoerenza di fondo in relazione alle numerose previsioni normative che attestano la validità di fattispecie negoziali da cui originano vantaggi economici dipendenti dalla sorte di un terzo. A tal proposito la dottrina invoca numerose fattispecie, tra le quali si richiamano, *exempli gratia*, la rendita vitalizia, la donazione con patto di reversibilità, la costituzione di usufrutto vitalizio, l'assicurazione sulla vita<sup>86</sup>. Tenuto conto del percorso argomentativo fin qui sviluppato, si ritengono pienamente condivisibili le considerazioni critiche svolte da attenta dottrina, a parere della quale le *rationes* poste a fondamento del divieto di patti dispositivo appaiono "insufficienti a giustificare la conservazione di un divieto la cui esistenza, (...) condiziona la validità di qualsiasi convenzione che risulti collegata in qualche modo con l'evento della morte"<sup>87</sup>.

L'ultima macro-categoria di patto successorio ricadente nell'ambito applicativo del divieto di cui all'art. 458 cod.civ. è costituita dai patti rinunciativi, da intendersi come negozi con cui si rinuncia alla propria istituzione, ovvero all'attribuzione futura avente ad oggetto *siungulas res*. Come osservato da autorevole dottrina, nell'orbita del patto successorio rinunciativo possono ricondursi tanto la rinuncia unilaterale, che, sotto il profilo strutturale, si presenta analoga alla rinuncia all'eredità disciplinata dall'art. 519 cod.civ. con riguardo ad una successione già aperta, quanto la rinuncia contrattuale, configurantesi come una vera e propria pattuizione con la quale una parte abdica ai diritti derivanti da una futura successione<sup>88</sup>. Sotto il profilo della natura giuridica, l'opinione maggioritaria concepisce la figura *de qua* alla stregua di una *species* dei patti dispositivo<sup>89</sup>, con i quali si apprezzano numerosi punti di contatto. Invero, anche nel caso di specie, l'interprete si trova in presenza di negozi *inter vivos* aventi ad oggetto diritti che fanno capo ad una successione non ancora aperta. In secondo luogo, non si può non considerare che la rinuncia si inquadra senz'altro tra i mezzi di disposizione di un diritto, sia pure

85 BETTI E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. it.*, Torino, 1952, p. 231. Cfr. inoltre per un'ampia disamina della problematica, AA.VV., *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza* (a cura di PERLINGIERI G.), L. II, *Delle successioni*, Artt. 456-809, Napoli, 2010.

86 Per una panoramica generale degli istituti in questione si veda CENDON P.: *Il divieto*, cit. p. 53.

87 DE GIORGI M.V.: *I patti*, cit., *passim*.

88 CAPOZZI G.: *Successioni e donazioni*, cit. p. 42. Si veda altresì DE GIORGI M.V.: "Patto successorio", in *Enc. dir. XXXII*, Milano, 1982, p. 545, che estende l'ambito di applicazione del divieto in modo da ricomprendere anche la rinuncia posta in essere nell'intento di perfezionare un patto successorio rinunciativo, ma nell'ignoranza dell'avvenuta apertura della successione.

89 CARIOTA FERRARA L.: *Le successioni per causa di morte*, I, Napoli, 1961, pp. 46 e 395; la tesi favorevole a ricondurre i negozi meramente dismissivi nella categoria dei negozi dispositivo è sostenuta anche da SANTORO PASSARELLI F.: *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 220.

in termini dismissivi<sup>90</sup>. Nondimeno si evidenzia un tratto differenziale tra gli istituti in esame, consistente nella circostanza che nei patti abdicativi il beneficiario deve necessariamente essere una persona chiamata all'eredità in luogo del rinunciante, ovvero una persona che, in conseguenza della rinuncia, vedrebbe accrescersi la propria quota ereditaria<sup>91</sup>. Ne deriva che i patti oggetto dell'indagine si configurano come negozi a carattere non attributivo, dai quali non discende, almeno in via immediata, alcun acquisto in capo a soggetti terzi, con l'ulteriore conseguenza che gli stessi devono ritenersi neutri rispetto ai parametri della onerosità e della gratuità<sup>92</sup>. Si aggiunga, sempre con riferimento alla portata applicativa del divieto, che, in ossequio all'orientamento prevalente in dottrina, nella tipologia del patto successorio rinunciativo vanno ricondotti anche i negozi unilaterali dai quali discendono effetti di natura meramente obbligatoria<sup>93</sup>.

Attese le significative assonanze tra i patti dispositivi e quelli rinunciativi, è naturale estendere a questi ultimi le considerazioni critiche già formulate con riguardo ai primi; difatti, anche in relazione alla fattispecie indagata la dottrina evidenzia la debolezza del fondamento giustificativo del divieto, che pare ormai ascrivibile alla acritica volontà di ossequiare un principio, piuttosto che a ragioni di carattere sostanziale, con il risultato di dare luogo ad un pregiudizio *che oggi non potrebbe essere preso sul serio*<sup>94</sup>.

Esaminando, sia pur brevemente, le singole figure negoziali sussumibili nel divieto stabilito dall'art. 458 cod.civ., si è visto che nel concetto di patto successorio si riconducono tanto le pattuizioni con le quali si dispone immediatamente della propria successione, o di diritti che si prevede di ricevere da quest'ultima, quanto le convenzioni con le quali le parti si vincolano a regolare una futura successione in un certo modo, qualificate dalla dottrina, come patti successori *obbligatori*<sup>95</sup> proprio per distinguerli da quelli *reali*. Orbene, secondo l'orientamento più rigoroso, la nullità inficia qualunque acquisto che abbia titolo in un patto successorio<sup>96</sup>, ovvero che ne costituisca esecuzione, con la conseguenza che deve reputarsi nulla, perché priva

90 Cfr. BARBA V.: *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015, *passim*.

91 FERRI G.B.: *I patti*, cit., p. 55.

92 CACCAVALE C.: "Il divieto dei patti successori", cit. p. 32; e CAPOZZI G.: *Successioni e donazioni*, cit. , p. 200.

93 CARIOTA FERRARA L.: *Le successioni per causa di morte*, cit. p. 47. Del tutto isolata la tesi sostenuta da CALOGERO M.: "Disposizioni generali", cit. p. 163, secondo cui la promessa unilaterale di rinunciare non è affetta da nullità, bensì da inefficacia, trattandosi di una promessa atipica.

94 MESSINEO F.: *Manuale*, cit. p. 74. Negli stessi termini CACCAVALE C.: "Il divieto dei patti successori", cit., p. 48, il quale sottolinea "il carattere quasi sacrale che, a dispetto della sempre maggiore importanza assunta dai valori della produttività e dall'efficienza, ancora oggi, come in passato, si continua ad attribuire una valenza quasi mistica alle ultime volontà". BARBA V.: "Interessi 'post mortem' tra testamento e altri atti di ultima volontà", in *Riv. dir. civ.*, 2, 2017, pp. 319 ss.

95 La distinzione appena riferita viene condivisa dalla più autorevole dottrina. Cfr., *ex multis*, CAPOZZI G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 30; DE GIORGI M.V.: *I patti*, cit., pp. 95 e ss., nonché GIANNATTASIO C.: *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, in *Commentario al Codice Civile*, Torino, 1959, pp. 21 e ss.

96 AA.VV.: *Il testamento, fisiologia e patologie* (a cura di VOLPE F.), Napoli, 2015, *passim*.

del carattere della spontaneità, anche la disposizione testamentaria la quale, pur presentandosi esteriormente come unilaterale, rappresenti in realtà l'adempimento di un impegno negoziale assunto dal testatore<sup>97</sup>. Nondimeno, l'impostazione prevalente sembra propensa ad escludere l'automatica estensione della nullità con riferimento agli atti *esecutivi*, con i quali, cioè, si dà concreta attuazione all'assetto di interessi diviso dalle parti al momento della stipulazione del patto successorio, con il risultato di spostare l'attenzione sulla presenza di eventuali vizi della volontà contrattuale. Ed invero, qualora venga data attuazione ad un patto istitutivo, l'atto di esecuzione non pare affetto da nullità, bensì, a tutto concedere, deve ritenersi inficiato da un errore di diritto sul motivo. Ciò consente di invocare la patologia dell'annullabilità, sempre che il vizio risulti dall'atto e sia determinante, nel senso che il testatore abbia manifestato una volontà condizionata dall'erroneo convincimento di essere giuridicamente vincolato al patto<sup>98</sup>. Tale conclusione ricorre senza dubbio nell'ipotesi di un testamento attuativo di una promessa unilaterale non vincolante per il testatore, nel qual caso il *de cuius* non assume un obbligo coercibile verso un altro soggetto, valendo il principio di tassatività delle promesse unilaterali di cui all'art. 1987 cod.civ. Dal prefato sillogismo ne discende che, qualora il disponente procedesse alla confezione del testamento nella convinzione di essere obbligato ad eseguire la promessa unilaterale, incorrerebbe in un errore di diritto, con conseguente annullabilità, sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 624 cod.civ.

### III. VERSO UNA “CONTRATTUALIZZAZIONE” DELLA VICENDA SUCCESSORIA E L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE ITALIANO CON L'INTRODUZIONE DEL PATTO DI FAMIGLIA (LEGGE 14 FEBBRAIO 2006 N. 55) ED UNA NECESSARIA INDAGINE COMPARATIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MODELLO TEDESCO E AL DIRITTO SUCCESSORIO FRANCESE.

L'indagine comparatistica, ed in particolare l'*excursus* sincronico relativo all'esperienza tedesca e francese, offre all'interprete fecondi strumenti per istituire un parallelismo ermeneutico con l'ordinamento italiano, onde porre in risalto il differente approccio che il legislatore nazionale ha mostrato nell'affrontare problemi comuni ad altri modelli ordinamentali. Ed invero, la necessità di elaborare una riforma del diritto successorio che sappia colmare il *gap*, ormai fin troppo

97 BIANCA C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 491. Nello stesso senso TOTI B.: “La nullità”, cit., pp. 9 e ss., a giudizio dell'autore, l'invalidità si spiega considerando che l'adempimento dell'obbligo è il motivo determinante dell'atto di ultima volontà.

98 CARIOTA FERRARA L.: *Le successioni per causa di morte*, cit. p. 50. Sebbene non manchi chi sostiene che il motivo non sia erroneo, bensì illecito, giacché il proposito di rispettare un impegno derivante da patto contrario alla legge non può che essere, a sua volta, illecito. In termini CAPOZZI G.: *Successioni e donazioni*, cit. p. 31, che, ad onor del vero, prospetta ambedue le tesi in esame.

evidente, tra la disciplina normativa e la realtà dei traffici giuridico-economici<sup>99</sup> in un mondo globalizzato, si presenta come una questione condivisa con altre esperienze continentali, come nel sistema di *Civil law*, il che rende quanto mai interessante il raffronto tra le varie soluzioni escogitate. È un dato di fatto che il diritto successorio italiano sia apparso immune, nel corso dei decenni, da riforme radicali, a dispetto dei tumultuosi cambiamenti registratisi sul versante socio-economico. È sufficiente constatare che il Libro II del Codice civile, nel Titolo riservato alle successioni, è stato interessato da un numero di interventi normativi molto esiguo, specie se paragonato alle profonde modifiche che hanno interessato gli altri Libri del Codice. Inoltre preme significare che, anche dal punto di vista contenutistico, si tratta di interventi che hanno toccato aspetti marginali della disciplina successoria, senza scardinarne l'originario ordito<sup>100</sup>. Le ragioni che consentono di spiegare l'inadeguatezza del diritto successorio italiano a rispondere alle esigenze dell'economia della società contemporanea sono molteplici, ma senza dubbio uno dei principali motivi dell'anacronismo<sup>101</sup> di tali disposizioni è da rinvenirsi nella circostanza che, sul piano tecnico-normativo, le norme del Libro Secondo del Codice civile italiano sono chiaramente concepite al fine di assecondare la trasmissione della ricchezza immobiliare<sup>102</sup>, trascurando del tutto

99 Per ovviare al quale si registra una vera propria *fuga* della prassi alla ricerca di nuovi strumenti di circolazione della ricchezza nei rapporti interprivati. Sul punto si annovera una ricca messe di contributi dottrinali, tra i quali si richiamano RESCIGNO P.: "Le possibili riforme del diritto ereditario", in *Giur. it.*, 2012, pp. 1942 ss.; BONILINI G.: *Sulla possibile riforma della successione necessaria*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni*, diretto da Bonilini G., Milano, III, 2009, pp. 279 e ss.; ZOPPINI A.: "Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta", in AA.VV.: *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Milano, 1998, pp. 919 e ss.; TEODORA MASUCCI S.: "Le successioni *mortis causa* in generale", in *Diritto Civile* (diretto da LIPARI e RESCIGNO N.), Milano, II, 2009, pp. 7 ss.; RESCIGNO P.: *Attualità e destino del divieto di patti successori*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, pp. 5 ss.; LISERRE A.: "Quid novi in tema di successioni *mortis causa*?", in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 1997, pp. 13 ss.

100 Ed invero, se si eccettuano gli adeguamenti resisi necessari in conseguenza della caduta del regime fascista (d.r.l. n. 25/1944 e d. leg. lgt. n. 287/1944), e gli interventi collegati alla riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975), altre novelle legislative hanno interessato solo marginalmente o di riflesso il diritto successorio (a titolo di esempio si pensi agli adattamenti collegati alle riforme via via succedutesi in materia di filiazione – dalla l. 184/1983 fino alla l. 219/2012). Solo due recenti interventi si segnalano come significativamente innovativi: ci si riferisce, in particolare alla riforma degli artt. 561 e 563 cod. civ. (art. 2, comma 4-*novies*, lett. a, d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, e art. 3 l. n. 263/2005) e, ovviamente, all'introduzione degli artt. da 768-*bis* a 768-*octies* cod. civ. recanti la disciplina del patto di famiglia. Cfr. ZANCHI G.: "Percorsi del diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto dei patti successori", in *Jus Civile*, 10/2013, p. 701, spec. nota 3.

101 Nondimeno, è doveroso riportare la tesi, sostenuta da autorevole dottrina, che ritiene non incompatibili le norme sulla successione *mortis causa* con la regolazione della trasmissione dei nuovi beni, come anche di alcune situazioni giuridiche di diritto pubblico o del possesso, ed anche diritti della personalità; Cfr. ZOPPINI A.: "Le nuove proprietà nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)", in *Riv. dir. civ.*, I, 2000, 185 e ss. spec. 213 ss., il quale trae le sue conclusioni procedendo sia da alcuni indici normativi - anche codicistici (come nel caso dell'art. 1146 cod. civ. sulla successione nel possesso), sia dall'esperienza giurisprudenziale e dalle riflessioni dottrinali straniere (ma anche dalla giurisprudenza italiana, come nel caso di Cass., 18 giugno 1981, n. 4009, in *Giur. it.*, 1982, I, I, c. 702, sulla collazione dell'avviamento commerciale). In generale sui problemi legati alla definizione dell'oggetto della trasmissione ereditaria, ma con riguardo ai diritti non patrimoniali si rinvia a ZACCARIA A.: *Diritti extrapatrimoniali e successione: dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988.

102 In prospettiva comparatistica cfr. ACETO DI CAPRIGLIA S.: *Nuove frontiere della successione necessaria*, Torino, 2008, pp. 83 e ss. Il legislatore italiano non sembra avere recepito in toto il percorso di svalutazione della ricchezza immobiliare, poiché, anche nel recente intervento di riforma sugli artt. 561 e 563 cod. civ., orientato proprio ad agevolare la circolazione dei beni nel mercato (di provenienza donativa) provando a ridurre i rischi di coinvolgimento in un'azione di riduzione, si è occupato esclusivamente di intervenire

quella mobiliare-finanziaria, che oggi costituisce invece la principale componente del patrimonio familiare<sup>103</sup>.

La rilevata molteplicità delle forme di ricchezza patrimoniale si riverbera direttamente sulla tenuta del principio di unità della successione<sup>104</sup>, dal momento che, a fronte di una pluralità di relazioni tra soggetti e beni, si avverte l'esigenza di percorsi di trasmissione differenziati, flessibili, capaci di offrire soluzioni diverse a seconda della natura dei beni da trasferire e delle qualità personali degli aventi causa. *Ex adverso*, il dogma dell'unità della successione si presenta sensibilmente ostativo alla capacità del diritto successorio di distinguere la circolazione dei valori di nuova generazione. Si pensi, infatti, che, laddove la vicenda successoria non venga regolata *ex testamento*, la legge assegna l'insieme delle relazioni patrimoniali, nella totalità delle componenti attive e passive, ad un continuatore in base ad una serrata *consecutio*<sup>105</sup>, senza che possa venire meno la natura dei beni caduti concretamente in successione. La difficoltà di ritagliare spazi di autonomia in ambito successorio (per differenziare il destino *post mortem* dei valori patrimoniali in ragione della origine e qualità dei medesimi, nonché della natura dei beneficiari) assume tinte particolarmente preoccupanti in relazione ai valori inerenti ad un'attività

---

nella trasmissione ereditaria di beni immobili. È un dato di fatto, per contro, che nell'attuale *trend* giuridico-economico, la ricchezza immobiliare tende ad essere trasformata in ricchezza mobiliare, come dimostra il diffuso fenomeno delle società immobiliari, in cui vengano fatti confluire i beni immobili, i quali circolano e vengono divisi tra eredi non direttamente ma indirettamente tramite la cessione, eventualmente *pro quota*, delle partecipazioni sociali. In generale sul fenomeno della mobilitazione della ricchezza e con attenzione ai fenomeni successori cfr. COMMONS J.: *I fondamenti giuridici del capitalismo*, Bologna, 1981; PRETTO A.: *Strumenti finanziari. La nuova proprietà*, in *Riv. crit. dir. civ.*, 2000, pp. 669 e ss.

103 Sul punto sia consentito rinviare a ACETO DI CAPRIGLIA S.: "Timidi tentativi di armonizzazione della disciplina successoria in Europa", in *Rass. dir. civ.*, 2013, pp. 520 e ss.

104 Tale principio, se da un lato non trova addentellati nel diritto positivo, dall'altro può vantare solide radici nella tradizione romanistica (*hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit* -D. 50, 17, 62, Iulianus) ed è transitato nel nostro Codice attraverso il *Code civil*, che conteneva all'art. 732, oggi modificato, una previsione espressa di divieto generale di diversificazione della successione in base alla natura e all'origine dei beni (*La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession*). Il nostro Codice civile intenzionalmente non ha riprodotto questa norma (cfr., in relazione al Codice del 1865, la *Relazione della Commissione del Senato sul progetto del codice civile*, in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia*, 1866, 309) anche se il principio in essa contenuto è stato comunque assorbito nella disciplina successoria dal momento che – salvo alcuni casi di vocazioni c.d. anomale – il sistema successorio rispecchia ancora oggi il vecchio dogma francese dell'unità. Sul tema cfr. DE NOVA G.: "Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola", in *Riv. dir. agr.*, I, 1979, 509; GALASSO A.: *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974, 175 ss.; ZACCARIA A.: *Diritti*, cit., pp. 3 e ss. In prospettiva storica cfr. BESTA E.: *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano, 1961, pp. 71 e ss. Sull'influsso che l'idea dell'unità ed universalità della successione ha esercitato nella definizione delle regole di conflitto in materia successoria nel nostro diritto internazionale privato ed in particolare nella definizione dell'art. 46 della l. n. 218/1995 cfr. DI FABIO M.: *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in *Trattato breve delle Successioni e Donazioni* diretto da RESCIGNO P.: Padova, 2011, 726; TROMBETTA PANIGADI F.: "La successione mortis causa nel diritto internazionale privato", in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni* (diretto da BONILINI G.), V, Milano, 2009, pp. 212 e ss.

105 In particolare, si tratta di una *consecutio* che ammette un'unica vicenda successoria, un'unica regolazione, un unico destinatario, come efficacemente evidenziato da ZANCHI G.: "Percorsi", cit., p. 708; ed invero, pur non mancando eccezioni legali al principio di unità (si pensi, ad esempio, alla successione nel contratto di locazione, o alla successione nell'indennità di fine rapporto di lavoro subordinato, ovvero, ancora, alla riserva del diritto di abitazione nella casa familiare assicurata al coniuge superstite), esse non scalfiscono il principio, il quale resta canone fondamentale nell'attribuzione ereditaria. In tal senso PALAZZO A., SASSI A.: *Trattato della successione e dei negozi successori*, Torino, 2012, p. 18.

produttiva<sup>106</sup>, anche in ragione della necessità avvertita particolarmente dal mondo imprenditoriale di non gestire il fenomeno successorio solo in termini di subentro in un diritto dominicale, bensì anche come trasmissione di poteri gestionali ed amministrativi che non (necessariamente) transitano unitamente alla quota sociale, o all'azienda, o al ramo d'azienda. *A fortiori*, l'alternativa testamentaria si mostra a sua volta inadatta ad assicurare una circolazione efficiente con riferimento a tale categoria di beni, come ampiamente segnalato dalla prassi, mentre la vocazione contrattuale è notoriamente vietata.

Affinché il diritto ereditario torni ad essere aderente ai modelli organizzativi ed alle esigenze della produzione si rendono necessari interventi legislativi radicali e, mi permetto dire, coraggiosi, poiché ormai la distanza da colmare ha assunto una consistenza rilevante. Si assiste indubbiamente ad una preminenza delle logiche di mercato<sup>107</sup> rispetto ai meccanismi tradizionali di trasmissione *mortis causa* della ricchezza, in virtù della quale i consociati cercano di regolare i propri rapporti patrimoniali *post mortem* in maniera più libera, sia con riferimento agli strumenti da impiegare, sia con riguardo ai profili contenutistici dell'assetto di interessi così multiforme. Senza entrare nel dotto dibattito concernente il presunto declino<sup>108</sup> del diritto ereditario, è di tutta evidenza che il testamento ancora oggi mantenga una propria vitalità, il che rende azzardato ipotizzare che esso possa essere sostituito *sic et simpliciter* dal contratto. Tale ultima affermazione non toglie che il testamento si riveli ormai insufficiente ad assecondare i *desiderata* di chi intenda pianificare la propria successione, come dimostra il sempre più marcato ricorso allo strumento contrattuale, in particolare nella prospettiva dei negozi *post mortem* e *transmorte*. Ne deriva la necessità di rimeditare l'approccio tradizionale al tema dei rapporti tra testamento e contratto, che non possono più essere impostati

106 BORTOLUZZI A.: *Successione nell'impresa*, in *Dig. disc. priv.*, Aggiornamento, 2003, pp. 871 e ss. Sul punto, in tempi non sospetti, MENGONI L.: *Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale* (diretto da CICU A. e MESSINEO F.), XLII, t. I, Milano, 1999, pp. 103 ss.

107 In chiave comparatistica si veda FLEMING J.G.: "Changing functions of succession laws", in *American Journal of Comparative Law*, 1978, pp. 233 e ss.

108 Difatti, è ricorrente in dottrina l'affermazione secondo la quale il diritto successorio sarebbe entrato in crisi, scoprendosi ormai "irrelevante" nelle dinamiche circolatorie correnti se misurato con altri circuiti di distribuzione della ricchezza, in particolare il contratto. In questi termini RODOTÀ S.: *Ipotesi sul diritto privato*, in Id. (a cura di): *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971, 13 ss. da cui è tratto l'aggettivo citato. Sempre negli anni Settanta del secolo scorso, FERRARI V.: *Successione per testamento e trasformazioni sociali*, cit. denuncia lo iato tra la disciplina successoria italiana e le trasformazioni sociali. In tempi più recenti, anche LEVA M.: *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008. In senso parzialmente difforme CAROTA L.: *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, Padova, 2008, *passim*. Si è anche evidenziato che, in corrispondenza dell'ascesa della classe media e, quindi, di una maggiore diffusione del benessere a ceti sociali che prima non erano in grado di accumulare ricchezza da trasmettere alle più giovani generazioni, si è ampliato lo spettro di soggetti in condizione di elaborare un programma successorio. In tal senso, SCHLESINGER P.: "Successioni (dir. civ.)", in *Nov. dig. it.*, XVIII, Torino, 1972, pp. 748 e ss.; MENGONI L.: *Successioni*, cit., p. 11 spec. nota 22; BONILINI G.: *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni* (diretto da BONILINI G.), I, Milano, 2009, p. 42; Id., "Autonomia negoziale e diritto ereditario", in *Riv. not.*, I, 2000, pp. 795 ss. Un'autorevole voce dissenziente è espressa da ROPPO V.: "Per una riforma", cit., pp. 6 ss., secondo cui, se si ha riguardo al diritto vivente, senza soffermarsi unicamente sui meccanismi successori tipicamente previsti dal legislatore, si osserva come il diritto successorio sia tutt'altro che in declino.



in termini di rigido antagonismo ontologico. *Mutatis mutandis*, l'insoddisfazione palesata dagli operatori giuridici ed economici, anche e soprattutto transnazionali, non si appunta sul testamento *tout court*, ma investe, semmai, la sua esclusività, nonché il coordinamento tra l'istituto testamentario e la disciplina concernente la successione necessaria<sup>109</sup>. In tale contesto, il divieto dei patti successori, si presenta senza dubbio come un elemento di rigidità "fossile" del sistema ordinamentale, pur non essendo ovviamente l'unico freno all'autonomia privata. Nonostante non siano mancati progetti di riforma<sup>110</sup>, l'unica innovazione degna di nota si incarna nel patto di famiglia che risale alle legge 55 del 2006, il quale, sebbene sia stato introdotto nel dichiarato intento di fornire uno strumento pattizio di programmazione successoria di beni produttivi più moderno e aderente alle esigenze dell'impresa (rispetto al testamento) si è rivelato, tuttavia, inidoneo ad intercettare l'interesse degli operatori del mercato, come risulta dalla sua scarsissima ricorrenza nella prassi notarile. Le ragioni del sostanziale fallimento pratico-applicativo registratosi in relazione all'istituto *de quo* si apprezzano in maniera più chiara proprio attraverso il parallelismo con gli schemi a cui hanno fatto ricorso altri ordinamenti per rispondere alle medesime esigenze giuridiche ed economiche. Muovendo dal confronto con l'*Erbvertrag* tedesco<sup>111</sup>, che indubbiamente ha costituito un modello di riferimento per l'elaborazione del patto di famiglia, non possono non evidenziarsi due fondamentali aspetti di divergenza. Ci si riferisce, *in primis*, al profilo inerente gli effetti del negozio, dal momento che, mentre nel nostro ordinamento essi si producono immediatamente, nel sistema tedesco è prevista la possibilità di una realizzazione postergata al momento della morte dell'autore dell'atto dispositivo<sup>112</sup>. In secondo luogo, la disciplina italiana circonda il patto di famiglia di stringenti limiti di operatività, sia sotto il profilo della tipologia dei beni che possono formare oggetto del negozio, sia dal punto di vista soggettivo. Invero, sul piano oggettivo, viene in rilievo la scelta del legislatore italiano di limitare l'ambito di applicazione del patto ai soli beni relativi all'azienda e alle partecipazioni sociali, che appare antitetica rispetto all'illimitatezza contenutistica dell'*Erbvertrag* tedesco, facilmente arguibile dal § 2278 del BGB, che consente ai paciscenti di prevedere nel contratto successorio tutte le disposizioni astrattamente inseribili nel testamento, quali istituzioni di erede, legati e oneri<sup>113</sup>. Pur volendo aderire all'orientamento secondo il quale la divergenza concernente il momento di produzione degli effetti non sia insuperabile a livello ermeneutico<sup>114</sup>, deve riconoscersi tuttavia come le

109 In questi termini ZANCHI G.: "Percorsi", cit. p. 714.

110 Ci si riferisce, in particolare, al progetto di legge n. 1512, presentato alla Camera dei Deputati il 13 giugno 1996, ad iniziativa dei deputati Becchetti, Amoroso e Rosso, commentato da PALAZZO A.: *Osservazioni sulla centralità del testamento*, in *Dir. priv.* 1998, pp. 7 e ss.

111 Si veda sul tema ACETO DI CAPRIGLIA S.: "Le new families", cit., pp. 990 e ss.

112 KROISS D. - ANN C. - MAYER J.: *Erbrecht*, in *BGB Anwaltkommentar*, Bonn, 2004, *passim*.

113 STUCCHI L.: "L'art. 768 bis cod.civ., fattispecie e disciplina", in *Il patto di famiglia* (a cura di LA PORTA U.), Torino, 2007, pp. 111 e ss.

114 Secondo una puntuale ricostruzione dottrinale, infatti, il patto di famiglia può essere congegnato anche in modo da operare come negozio *mortis causa*. In tal senso si rileva che la struttura normativa del patto di

differenze relative all'oggetto e al titolo di partecipazione di ciascuno dei paciscenti siano tanto profonde da rendere non concepibile un'armonizzazione tra i due istituti, almeno nella prospettiva *de jure condito*. Ne deriva che il patto di famiglia italiano (artt. 768 *bis* ss. cod.civ.) si configura come un istituto caratterizzato da una fruibilità molto limitata<sup>115</sup> e, pertanto, deve ritenersi assolutamente inidoneo a rendere più agevole la trasmissione ereditaria della ricchezza, ponendosi in aperto contrasto con gli obiettivi fissati a livello comunitario (Reg. 650/2012)<sup>116</sup>. In chiave critica, deve allora evidenziarsi che il legislatore italiano ha adottato un'ottica molto angusta<sup>117</sup>, contentandosi di introdurre un istituto di limitata applicazione, destinato ad operare solo a beneficio delle piccole imprese e delle società a conduzione familiare. Sebbene la più volte rimarcata necessità di operare una radicale riforma del diritto successorio, implichi necessariamente l'abolizione o, quantomeno, il ridimensionamento del divieto di patti successori, la novella n. 55/2006 viene additata, a causa del suo scarso *range* applicativo, dalla maggior parte dei commentatori come *un'occasione persa*<sup>118</sup>.

Difatti, la scelta di un'architettura contrattuale così farragginosa, pur in presenza di alternative tecnicamente più semplici, non può che ritenersi sintomatica del fatto che l'introduzione del nuovo istituto sia stata concepita in vista della tutela di interessi superindividuali, risultando, per contro, del tutto secondaria la finalità di rafforzare l'autonomia contrattuale del disponente<sup>119</sup>. Né può ritenersi che il profondo divario che separa il diritto successorio italiano da quello tedesco sia il frutto, *sic et simpliciter*, della differente impostazione di fondo, ed in particolare del fatto che il BGB (nel solco delle consuetudini di stampo germanico) abbia riconosciuto la validità del contratto successorio, concepito come alternativa al testamento nella regolamentazione delle relative vicende<sup>120</sup>.

---

famiglia non vieta alle parti di differire il trasferimento alla morte del disponente, accompagnando, se del caso, tale previsione con i debiti contrappesi, quali, ad esempio, l'inserimento di clausole attributive del potere di revoca. Sul punto si veda TRAISCI F.P.: *Il divieto*, cit., pp. 359 ss.

- 115 LUCCHINI GUASTALLA E.: "Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemioriar al patto di famiglia", in *Riv. dir. civ.*, 2007, 3, pp. 317 e ss.
- 116 In particolare, il Regolamento UE n. 650/2012, avente la finalità di introdurre una nuova disciplina comunitaria delle successioni transfrontaliere, non appare limitato ai soli profili attinenti la trasmissione *mortis causa* dell'impresa, adottando, per contro, una prospettiva molto più ampia. In tal senso è sufficiente richiamare la portata assolutamente generale del *considerando* n. 7, in cui si afferma che "nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione".
- 117 Sul punto si richiamano le riflessioni critiche di AMADIO G.: *Profili funzionali del patto di famiglia*, cit. pp. 361 e ss., secondo cui la riforma avrebbe dovuto avere ad oggetto anche altri istituti, quale, soprattutto, l'eredità necessaria, che il legislatore allo stato non ha ancora avuto il coraggio o la determinazione di affrontare direttamente.
- 118 A questa amara conclusione perviene, tra gli altri, PALAZZO A.: *Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato*, cit., pp. 261 ss.
- 119 In tal senso LEVA M.: *Profili strutturali del patto di famiglia*, cit. pp. 469 e ss.
- 120 TRAISCI F.P.: *Il divieto*, cit., p. 355; cfr. inoltre sulla stessa tematica, ACETO DI CAPRIGLIA S.: "Una nueva y posible forma de delacion hereditaria: el contrato sucesorio", in *Revista boliviana de Derecho*, 22/2016.

In questo senso il confronto con il diritto francese appare ancor più gravido di stimoli ermeneutici, giacché, pur partendo da basi comuni (basti pensare che il Codice italiano del 1865 aveva mutuato *in toto* l'impianto originario del *Code civil* del 1804), l'ordinamento transalpino ha mostrato una più spiccata sensibilità verso la valorizzazione dell'autonomia negoziale in ambito successorio. Difatti, a dispetto della permanenza di un generale divieto di patti relativi ad una successione futura, il legislatore francese ne ha rimodulato la portata applicativa, provvedendo espressamente ad affermare la liceità di talune operazioni negoziali, ritenute utili al fine di assicurare la trasmissione concordata del patrimonio familiare. Senza entrare nel merito delle singole figure introdotte in Francia, deve riconoscersi l'assoluta apprezzabilità dell'approccio metodologico ivi adottato, come è stato puntualmente riconosciuto dalla stessa dottrina d'oltralpe<sup>121</sup>. Pertanto, dalla disamina dell'esperienza francese emerge un ordine tassonomico che si presta a svolgere una funzione paradigmatica in vista di eventuali interventi del legislatore italiano. In specie, appare emblematica la scelta di introdurre la categoria dogmatica delle *liberalites*, nella quale sono confluite successioni e donazioni, con cui si registra un significativo passo in avanti nel percorso di avvicinamento della materia successoria a quella contrattuale, istituendo o ridisegnando schemi negoziali volti a regolare con maggiore elasticità le vicende successorie in una dimensione transnazionale, come effetto mediato della globalizzazione e della libera circolazione di persone e capitali, ma anche e soprattutto, della costituzione di un' Europa in cui tutti, a prescindere dalla cittadinanza di uno degli Stati membri, godano dei medesimi diritti<sup>122</sup>.

Non meno rilevanti risultano gli interventi con i quali si è operato un vigoroso ridimensionamento del concetto valoriale di famiglia nel contesto del diritto successorio, tale, addirittura, da condurre ad una riconfigurazione del principio di ordine pubblico<sup>123</sup>, non più volto, come in passato, a tutelare *une fureur egalitaire qui impregnait encore le premier consulat*<sup>124</sup>, bensì finalizzato a salvaguardare le scelte individuali del disponente<sup>125</sup>, con il risultato di far prevalere il principio di efficacia economica sugli interessi protezionistici della famiglia<sup>126</sup>. Sebbene non

121 BAILLON-WIRTZ N.: "Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession future?", in *Droit de la Famille*, nov. 2006, pp. 8 e ss., secondo cui "il est plus logique de maintenir dans le Code civil un principe de prohibition et une serie d'exceptions ponctuellement reconnues par le legislateur que d'etablir une liste exhaustive d'actes prohibè, notamment a un moment ou nombreux sont ceux qui regrettent l'augmentation du nombre d'articles et d'allineats dans le Code civil".

122 CATALA P.: "La loi 23 juin 2006 et les colonnes du temple", in *Droit de la Famille*, nov. 2006, pp. 5 ss.

123 Cfr. per una disamina ampia PERLINGIERI G., ZARRA G.: *Ordine pubblico*, cit., *passim*.

124 CATALA P.: "La loi 23 juin 2006", cit., p. 6.

125 BEIGNIER B.: "Loi du 23 juin 2006 Acte I: le droit liberal des Liberalites et des avantages matrimoniaux", in *Droit de la Famille*, nov. 2006 p. 1.

126 In specie, secondo LÉPROVAUX J.: "La place de la famille dans la mise en oeuvre du mandat de protection future et du mandat posthume", in *Rev. Jur. Persones et Famille*, 2006, n. 9, pp. 6 e ss. la figura del *mandat a effet posthume* esprime chiaramente lo scarso *favor* nei confronti della famiglia al momento del trapasso del patrimonio ereditario. In tal senso si rileva che "la place de la famille est en concurrence avec la logique d'efficacité économique dont le but est de sauvegarder l'entreprise après le cèdes de son dirigeant".

siano mancati accenti critici nella dottrina francese, che, nel commentare la riforma del 2006, ha ravvisato un possibile snaturamento del diritto successorio autoctono<sup>127</sup>, non può non osservarsi che, grazie ai predetti interventi legislativi, il sistema transalpino si è sensibilmente armonizzato ad altri ordinamenti, nei quali vige un assetto normativo maggiormente ossequioso dell'autonomia contrattuale in ambito successorio<sup>128</sup>.

Ciò ha contribuito ad esacerbare l'isolamento del modello italiano, il che rende ancor più pressante l'esigenza di un complessivo ripensamento del diritto successorio, ben più pregnante di quello avvenuto con l'introduzione del patto di famiglia, ovvero con il ridimensionamento della portata reipersecutoria e recuperatoria dell'azione di riduzione. Ed infatti, è interessante notare come, pur nella loro diversità, le due principali tradizioni giuridiche euro-continentali, quella francese e quella tedesca, ammettano convenzioni successorie e che, in un ordinamento giuridico spesso comparato al nostro, quale quello iberico, sia addirittura riconosciuto il patto successorio, anche se con peculiarità sue proprie. Per una completezza espositiva precisiamo che il divieto dei patti successori istitutivi è ancora previsto in Francia, Belgio e Lussemburgo (art. 1130 comma 2 cod.civ.), nonché nei Paesi Bassi (art. 4.4, comma 2 NBW), in Portogallo (art. 2028 comma 2 cod.civ.), in Grecia (368 cod.civ.) e in Spagna, anche se persistono in quest'ultimo caso deroghe al livello regionale<sup>129</sup>. L'elemento comune alle diverse soluzioni adottate all'estero, e che al contempo segna la principale differenza con quella italiana, risiede nella previsione di una pluralità di strumenti di vocazione volontaria, che si aggiungono al testamento nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza<sup>130</sup>. La rilevata convergenza<sup>131</sup> tra i sistemi giuridici presi in considerazione dimostra che non solo è possibile, ma, soprattutto, che è stato ritenuto necessario dotare il diritto successorio di uno strumento pattizio volto a programmare la vicenda successoria del *de cuius*. Pertanto, facendo leva sul più generale processo di unificazione internazionale del diritto, a sua volta implicato dall'integrazione tra i

127 Per una disamina dell'orientamento critico verso le riforme in commento si veda, ancora, CATALA P.: "La loi 23 juin 2006", cit. p. 5, secondo cui "s'infiltrer un dessaisinement douloureux et onereux des héritiers légitimes au bénéfice d'une administration à l'anglaise". In altri termini, seguendo questo ordine di idee, gli interventi operati dal legislatore francese hanno prodotto il deleterio risultato di inserire all'interno del sistema nazionale, ritenuto, sino a quel momento, coerente e coeso, elementi di estraneità, le cui conseguenze non possono che destare perplessità nell'interprete.

128 TRASCIA F.P.: *Il divieto*, cit., p. 314.

129 Cfr. MARTINEZ M.: "Les pactes successoraux dans les droits régionaux d'Espagne", in BONOMI e STEINER (a cura di): *Les pactes successoraux en droit comparé et en droit international privé*, Genève, 2008, 107 ss.

130 ZANCHI G.: "Percorsi", cit. p. 748.

131 In tal senso, si osserva che, a partire dal secondo dopoguerra, si è registrato, a livello internazionale, un movimento di convergenza settoriale delle legislazioni nazionali, specie nei settori in cui la segmentazione delle discipline domestiche rappresentava un ostacolo al processo di internazionalizzazione ed integrazione dei mercati locali. Sul punto si veda ACETO DI CAPRIGLIA S.: "Timidi tentativi", cit. pp. 495 ss.

mercati locali, è agevole prevedere che un siffatto intervento sia necessario anche nell'ordinamento italiano<sup>132</sup>.

#### IV. NUOVE PROSPETTIVE DE JURE CONDENDO: L'AMPLIAMENTO DEI CONFINI DELL'AUTONOMIA PRIVATA E L'UNIFICAZIONE DELLE SUCCESSIONI DEI "CITTADINI EUROPEI", IN VIRTÙ DELL'EVOLUZIONE, GIÀ OPERATIVA, DEL PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO INTERNO E INTERNAZIONALE NELLA LAW IN ACTION.

Al fine di delineare una prospettiva *de jure condendo*, è necessario effettuare una rapida disamina in merito al novellato concetto di ordine pubblico interno ed internazionale<sup>133</sup>, che nel passato poteva essere considerato una chiusura, ma che nella sua odierna evoluzione ed accezione, rappresenta certamente un volano per le auspiccate innovazioni in tema successorio e non solo. Tutte le norme a contenuto protettivo ed in particolare quelle espressioni del principio di libera revocabilità del testamento e degli atti di ultima volontà (ex artt. 679 ss. cod.civ.) vanno oggi interpretate alla luce del fondamentale principio di ragionevolezza, secondo la tecnica del bilanciamento degli interessi in concreto più meritevoli. Pertanto, possono operare nell'interesse del *de cuius* anche in costanza di contratti, come viceversa possono non trovare applicazione nel testamento quando non tutelino adeguatamente gli interessi che presentino le caratteristiche sopra indicate (ad es. l'interesse del figlio nel caso di riconoscimento ex art. 256 cod.civ.)<sup>134</sup>.

132 Il processo di internazionalizzazione del diritto si fonda principalmente sull'unificazione legislativa determinata dalla ratifica di convenzioni internazionali di diritto uniforme, per lo più adottate per iniziativa o con il patrocinio di organizzazioni internazionali create *ad hoc* (ad es. Unidroit) o che perseguono istituzionalmente obiettivi di ravvicinamento delle legislazioni nazionali (è il caso dell'Unione Europea). Nondimeno, nella medesima direzione assume un rilievo centrale anche l'interpretazione giurisprudenziale uniforme delle disposizioni convenzionali, in particolar modo nel caso in cui si ravvisi un organismo giurisdizionale sovranazionale affidatario di una funzione nomofilattica, come emblematicamente avviene in seno all'Unione Europea, con particolare riguardo alla Corte di Giustizia Europea, sul cui contributo all'unificazione legislativa si vedano, *ex plurimis*, KLAUER I.: *Die Europäisierung des Privatrechts*, Baden-Baden, 1998; SMITS J.: *The making of European Private Law. Towards a *ius Commune Europaeum* as a Mixed Legal System*, Oxford, 2002, pp. 19 ss.; VAN GERVEN W.: *The ECJ Case-law as a means of Unification of Private Law?*, in HARTKAMP A.S., HONDIUS E.H.: *Towards a European Civil Code*, 3° ed., Wolters Kluwer Law International, 2004, pp. 101 ss.; ID., *The case-law of the European Court of Justice and National Courts as a contribution to the Europeanisation of Private Law*, in *European review of private law*, 1995, pp. 367 ss.; TWIGG-FLESNER C.: *The Europeanisation of Contract Law*, London, New York, 2008. Inoltre, è possibile registrare un percorso di avvicinamento legislativo che può definirsi "spontaneo", in quanto non risente dell'iniziativa di organizzazioni internazionali create *ad hoc*, sul quale si richiamano GAMBARO A., SACCO R.: *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di Diritto Comparato* (diretto da SACCO R.), Torino, 2002, pp. 27 e ss.; COING H., SCHMITTHOFF C.M., HELLMER J., GLEICHMANN K. (a cura di): *Methoden der Rechtsvereinheitlichung*, Frankfurt a. M., 1974, *passim*.

133 Appare in ogni caso utile ricordare la definizione di ordine pubblico internazionale, distinto da quello interno, come formato da quell'insieme di principi, desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme inderogabili provviste del carattere di fundamentalità che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l'atteggiamento dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile autonomia (cfr. GUARNIERI A.: *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti di Diritto civile*, Padova, 1974, *passim*).

134 Sul punto sono illuminanti le osservazioni di PERLINGIERI G.: *Invalidità delle disposizioni "mortis causa" ed unitarietà degli atti di autonomia*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, pp. 119 ss. e specif. 139 ove si evidenzia che

In questa prospettiva esegetica in riferimento ai patti successori c.d. rinunziativi e dispositivi, giova sottolineare come appaiano non più inderogabili, in quanto i valori fondamentali e immodificabili del nostro Stato repubblicano (art. 139 Cost.) non verrebbero messi in discussione dall'eventuale deroga<sup>135</sup>.

Alla luce delle riflessioni fin qui svolte, non è possibile esimersi dal formulare alcune osservazioni in prospettiva *de lege ferenda*, così da prefigurare le linee direttrici lungo le quali il legislatore è chiamato a muoversi per rispondere alle esigenze emerse nella prassi. Si abbia come *ubi consistam* il principio che l'art. 458 cod.civ. non contiene solo norme inderogabili, ma anche disposizioni cui il legislatore futuro potrà senza dubbio rimodulare, cercando tra l'altro, una continuità interpretativa con il Reg. UE 650/2012 che all'art. 25 riconosce validità ed efficacia ad un patto successorio in Italia, purché regolato dalla legge applicabile alla successione del disponente al tempo della sua conclusione<sup>136</sup>. In quest'ottica pare potersi affermare che la proposta di addivenire all'eliminazione, *sic et simpliciter*, del divieto sancito dall'art. 458 cod.civ. sia da ritenersi non necessaria, né sufficiente. Si tratta di una soluzione non necessaria in quanto, come si è visto analizzando il diritto francese, è certamente possibile ampliare l'autonomia contrattuale in ambito successorio, pur mantenendo in piedi un generale divieto di patti successori. Quanto alla considerazione che la proposta di abolire il divieto non sia sufficiente, essa si spiega considerando la necessità che l'intervento legislativo, da un lato, deve farsi carico di profilare un paradigma legale di patto successorio valido, che funga da alternativa tipica al testamento e che consenta, al contempo, di approntare tutte le cautele necessarie per ovviare agli inconvenienti suscitati dall'introduzione di questa ulteriore forma di devoluzione volontaria<sup>137</sup>. Dall'altro, deve intervenire su profili ulteriori, con particolare riguardo all'azione di riduzione ed alla riserva<sup>138</sup>.

---

"l'esigenza di tutelare la libertà, l'autodeterminazione del *de cuius* può anche investire un contratto. Di conseguenza non si può escludere la possibilità di ricorrere ad alcune norme del testamento qualora un contratto persegua una funzione *latu sensu* successoria [...] Queste disposizioni, oltre a poter essere contenute in un testamento, possono costituire oggetto anche di un contratto di mandato, sia pure *mortis causa*, destinato a essere eseguito dopo la morte del mandante. [...] premesso che le ipotesi di mandato descritte sono fuori dalla *ratio* del divieto dei patti successori, non si può escludere l'applicazione alle fattispecie indicate non soltanto di alcune regole del mandato, ma anche di alcune norme proprie del testamento. Si pensi al diritto del mandante (*de cuius*), al fine di un adeguato soddisfacimento delle proprie aspirazioni personali e non patrimoniali, di revocare liberamente il mandato durante tutta la sua vita".

135 Cfr. PERLINGIERI G., ZARRA G.: *Ordine pubblico*, cit., p. 196. Sul punto veda anche BETTI E.: *Appunti di Diritto civile*, cit., p. 144, il quale identificava alla base del divieto la tradizione e il costume italiano.

136 Disposizione che conferma ancora una volta come l'applicabilità di una norma straniera che riconosca validità ad un patto successorio, deve misurarsi più che con astratti divieti, con le norme in tema di successione legittima, di autonomia testamentaria oltre che con i principi identificativi del sistema ordinamentale (ordine pubblico interno e internazionale). Sul punto si veda anche PERLINGIERI P., MARINARO G., BARBA V., PERLINGIERI G., in PERLINGIERI P.: *Manuale di Diritto civile*, cit., pp. 1066 ss.; e PERLINGIERI G.: "Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte Costituzionale", in *Riv. dir. civ.*, 2018, pp. 732 ss.

137 Sulla necessità di delineare un modello tipico di patto successorio consentito si sono espressi CACCAVALE C., TASSINARI F.: "Il divieto dei patti successori tra diritto positivo", cit., p. 75, e BORTOLUZZI A.: *Successione nell'impresa*, cit., pp. 881 e ss.

138 In tal senso è interessante richiamare, a titolo di esempio, la proposta che fu presentata dal Consiglio del Notariato (CNN) all'esito del Congresso Nazionale del 2011 di Torino, ma già presentata in occasione del

Materie delicate che da troppo tempo resistono agli insulti riformatori del tempo, invulnerate alle dinamiche che via via si manifestano, inducono pertanto l'interprete ad una riflessione profonda che vada verso "la relativizzazione del procedimento ermeneutico, calato sul piano concreto del bilanciamento degli interessi, e quindi

---

Congresso Nazionale di Stresa del 1996, poi pubblicata in *Nuove regole tra affetti ed economica. Le proposte del Notariato. Accordi pre-matrimoniali, Convivenze, Successioni*, edita dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2011. Sebbene si sia trattato di un progetto settoriale, in quanto finalizzato alla rimozione dei soli patti rinunciativi, l'iniziativa della categoria notarile si è fatta apprezzare per l'ampio respiro che la caratterizzava, dimostrato dalla circostanza che le modifiche suggerite non investivano solo l'art. 458 cod.civ., ma si compendiarono, altresì, nell'introduzione di un articolo 458 bis, in cui si delineava lo schema negoziale considerato espressamente valido, oltre a toccare, altresì, la portata applicativa dell'azione di riduzione. In particolare, il testo dell'art. 458 cod.civ., per effetto della novella, sarebbe stato così riformulato: "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis cod.civ. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi, salvo quanto disposto dall'art. 458 bis cod.civ.". Tale ultima disposizione, rubricata "Patti successori rinunciativi", avrebbe dovuto recitare quanto segue: "Colui che vanta nei confronti di un determinato soggetto una futura prerogativa di erede legittimo o necessario può rinunciare a titolo gratuito o oneroso a diritti specificamente determinati che potranno derivare dalla successione non ancora aperta mediante contratto con la persona della cui futura successione si tratta o atto unilaterale che diviene efficace nel momento in cui giunge a conoscenza della persona della cui futura successione si tratta, ai sensi dell'art. 1334.

Gli atti di cui al primo comma sono ricevuti da notaio alla presenza di due testimoni.

Il contratto rinunciativo può essere sciolto dalle parti per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto; la rinuncia può essere revocata dal disponente nel medesimo termine.

Il rinunciante può recedere dal contratto rinunciativo nell'ipotesi in cui la persona della cui futura successione si tratta si è resa inadempiente alla prestazione assunta nel contratto o non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite; la persona della cui futura successione si tratta può recedere dal contratto qualora il rinunciante si sia reso colpevole nei suoi confronti di un atto costituente causa di indegnità ai sensi dell'art. 463.

Il recesso del rinunciante o del soggetto della cui futura successione si tratta possono essere esercitati nel termine di un anno dalla stipula del contratto.

Il contratto e l'atto unilaterale rinunciativo possono essere impugnati solo in caso di dolo o di violenza. L'azione si prescrive in un anno dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Il contratto e l'atto unilaterale rinunciativo devono essere trascritti presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e devono essere inseriti nell'apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.

Se un figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale, o un fratello o una sorella della persona della cui futura successione si tratta rinuncia al diritto successorio l'efficacia della rinuncia si estende ai suoi discendenti.

Nel caso di rinuncia sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la quota spettante all'erede legittimo e/o necessario rinunciante è determinata imputando alla stessa il valore del bene o del diritto oggetto del contratto o dell'atto di rinuncia riferito alla data dell'apertura della successione".

La categoria notarile propose, altresì, di modificare le norme relative ai soggetti che potevano chiedere la riduzione ed al modo di operare la riduzione, incidendo, pertanto, sugli artt. 557 e 559 cod.civ., di seguito riportati: "Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione.

I legittimari, finché vive il donante, possono rinunciare al diritto di domandare la riduzione di una o più donazioni anche future specificatamente determinate, con dichiarazione espressa ricevuta da notaio resa anche contestualmente alla donazione.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario."

Art. 559 – Modo di ridurre le donazioni

Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Il legittimario che abbia rinunciato al diritto di agire in riduzione nei confronti di una o più donazioni, non può chiedere la riduzione delle donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette.

Un progetto di riforma interessante, al quale non è stato dato seguito in ambito legislativo.

anche del procedimento decisionale che ne comporta<sup>139</sup> e sia guidata dal faro della ormai sempre più imprescindibile "cittadinanza europea".

Sin dalla sua istituzione, infatti, l'Unione europea ha dimostrato di concentrare i propri sforzi uniformatori lungo le ormai celebri quattro direttrici rappresentate dalla "libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi". In altre parole molto si è fatto per la creazione di un "mercato comune"<sup>140</sup> e forse, come acutamente sottolineato da autorevole dottrina<sup>141</sup>, questo interesse per l'aspetto squisitamente economico potrebbe essere stato alla base delle già criticamente esaminate scelte del legislatore italiano allorquando, nel codificare il patto di famiglia, ne ha ristretto l'ambito ai beni strumentali dell'impresa familiare.

Tale visione ormai appare riduttiva: sono maturi i tempi per un approfondimento della tematica come indicato dall'art. 4 TFUE e dall'art. 3, comma 2 TUE laddove parlano della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". In un sintesi della creazione di una cittadinanza europea<sup>142</sup> che, superando i limiti dettati dal mercato economico, possa davvero concretizzare il nobile progetto di una Europa all'interno della quale chiunque, per il solo fatto di esserne cittadino, abbia i medesimi doveri e goda dei medesimi diritti. Cosicché è proprio in "in tale prospettiva, ossia quella di un Europa che superi la dimensione del mercato e si rivolga ai diritti fondamentale dell'individuo, che possono apparire giustificati gli interventi in materie quali il diritto di famiglia, le successioni ed, in generale, il diritto di proprietà"<sup>143</sup>.

---

139 Cfr. testualmente PERLINGIERI P.: *Conclusioni*, in VALENTINO D. (a cura di): *La riforma del Code Civil: una prospettiva italo-francese*, Napoli, p. 238.

140 Significativo al riguardo l'interesse dimostrato dal legislatore in materia di diritto societario e clausole di continuazione, per le quali si veda, tra gli altri, ACETO DI CAPRIGLIA S.: *La successione nella partecipazione sociale tra diritto successorio e diritto societario nel sistema di Civil law*, in *Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2019.

141 Cfr. TRASCIA F.P.: *Il divieto*, cit., p. 399.

142 Sul tema della cittadinanza europea si veda MOCCIA L.: *La cittadinanza europea*, Milano, 2010, pp. 115 ss.

143 Testualmente TRASCIA F.P.: *Il divieto*, cit., p. 400.



## BIBLIOGRAFIA

ACETO DI CAPRIGLIA S.: *La successione nella partecipazione sociale tra diritto successorio e diritto societario nel sistema di Civil law*, in *Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2019.

ACETO DI CAPRIGLIA S.: "I 'divieti' di patti successori nel sistema di civil law", in *Quaderni de Il foro napoletano*, 36, 2019.

ACETO DI CAPRIGLIA S.: "Una nueva y possible forma de delacion hereditaria: el contrato sucesorio", in *Revista boliviana de Derecho*, 22/2016.

ACETO DI CAPRIGLIA S.: "Le new families: prototipi contemporanei che reclamano nuove tipologie di delazione ereditaria", in *Rassegna di Diritto Civile*, 3/2015.

ACETO DI CAPRIGLIA S.: "Timidi tentativi di armonizzazione della disciplina successoria in Europa", in *Rassegna di Diritto Civile*, 2/2013.

ACETO DI CAPRIGLIA S.: *Nuove frontiere della successione necessaria*, Torino, 2008.

ACHILLE D.: *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Napoli, 2012.

AMADIO G.: *Lecture sull'autonomia privata*, Padova, 2005.

AMELOTTI M.: *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, Firenze, 1966.

ANN C., KROISS D., MAYER J.: *Erbrecht*, in *BGB Anwaktkommentar*, Bonn, 2004.

ARANGIO RUIZ V.: *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1978.

AZZARITI G., AZZARITI F.S., MARTINEZ G.: *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979.

BAILLON-WIRTZ N.: *Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession future?* in *Droit de la Famille*, 11/2006, Parigi, 2006.

BARBA V.: "Interessi 'post mortem' tra testamento e altri atti di ultima volontà", in *Rivista di Diritto Civile* 2/2017, Milano, 2017.

BEIGNIER B.: "Loi du 23 juin 2006 Acte I: le droit liberal des Liberalites et des avantages matrimoniaux", in *Droit de la Famille*, 11/2006.

BESTA E.: *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova, 1935.

- BETTI E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, rist., Napoli, 1994.
- BETTI E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di Diritto Civile italiano*, Torino, 1952.
- BETTI E.: *Appunti di diritto civile*, Milano, 1928-1929.
- BIANCA C.M.: *Diritto civile. 2. La famiglia - Le successioni*, Milano, 2005.
- BIONDI B.: *Istituzioni di diritto romano*, rist. 4a ed., Milano, 1972.
- BIONDI B.: *Diritto ereditario romano, parte generale*, Milano, 1954.
- BONFANTE P.: *Scritti giuridici vari: Famiglia e successioni*, Torino, 1916.
- BONILINI G.: *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni*, I, Milano, 2009.
- BONILINI G.: *Sulla possibile riforma della successione necessaria*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni*, III, Milano, 2009.
- BONILINI G.: "Autonomia negoziale e diritto ereditario", in *Rivista del notariato*, I/2000.
- BORTOLUZZI A.: *Successione nell'impresa*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Aggiornamento*, Torino, 2003.
- BURCHIARDI G.C.: *Il sistema e la storia interna del diritto romano privato*, II, Napoli, 1857.
- CACCAVALE C.: *Contratto e successioni*, in *Trattato del contratto*, Milano, 2006.
- CACCAVALE C., TASSINARI F.: "Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma", in *Rivista di diritto privato*, I/1997.
- CACCAVALE C.: "Il divieto dei patti successori", in *Successioni e donazioni*, Milano, 1991.
- CALOGERO M.: "Disposizioni generali sulle successioni", in *Il codice civile. Commentario, sub. artt. 456-461*, Milano, 2006.
- CALZADA GONZALEZ A., MURILLO VILLAR A., PEREZ-GOMEZ S.C.: *La mancipatio familiae: una forma di testamento?*, Madrid, 2016.
- CAPITANTMARIO H., COLIN A.: *Traité de droit civil. Obligation, t. II*, Parigi, 1959.

CAPOZZI G.: *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2009.

CARIOTA FERRARA L.: *Le successioni per causa di morte*, I, Napoli, 1961.

CAROTA L.: *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, Padova, 2008.

CASTALDO A., LEVY J.P.: *Histoire du droit civil*, Parigi, 2002.

CATALA P.: "La loi 23 juin 2006 et les colonnes du temple", in *Droit de la Famille*, I/2006.

CECERE C.: "Patto successorio", in *Dig. disc. priv. (Sez. civ.)*, Aggiornamento, Torino, 2003.

CENDON P.: "Il divieto dei patti successorii", in *Commentario al codice civile, artt. 456 - 712 cod.civ.*, Bologna-Roma, 2008.

CICU A.: *Testamento*, Milano, 1951.

COMMONS J.: *I fondamenti giuridici del capitalismo*, Bologna, 1981.

COSENTINO F.: "Il paternalismo del legislatore nelle norme di limitazione dell'autonomia dei privati", in *Quadrimestre. Rivista di diritto privato*, I/1993.

COVIELLO JR. L.: *Diritto successorio*, Bari, 1962.

COVIELLO JR. L.: *Appunti di diritto successorio*, Bari, 1956.

COVIELLO N.: *Delle successioni, Parte generale*, Napoli, 1935.

DE GIORGI M.V.: "Patto successorio", in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Milano, 1982.

DE GIORGI M.V.: *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976.

DE NOVA G.: "Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola", in *Rivista di diritto agrario*, I/1979.

DI FABIO M.: *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in *Trattato breve delle Successioni e Donazioni*, Padova, 2011.

FERRARI V.: *Successione per testamento e trasformazioni sociali*, Milano, 1972.

FERRI G.B.: "I patti delle successioni future", in *Saggi di diritto civile*, Rimini, 1984.

FERRI L.: "Disposizioni generali sulle successioni", in *Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Libro II, delle successioni (artt. 456-511)*, Bologna-Roma, 1964.

FLEMING J.G.: "Changing functions of succession laws", in *American Journal of Comparative Law*, 2/1978.

FRANZINA P., LEANDRO A.: "Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa", in *Nuove leggi civili commentate*, 2/2013.

GALASSO A.: *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974.

GAMBARO A., SACCO R.: *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di Diritto Comparato*, Milano, 2018.

GANGI C.: *La successione testamentaria*, I, Milano 1952.

GAZZONI F.: "Patti successori: conferma di una erosione", in *Rivista del notariato*. 1/2001.

GERBO F.: "Patti successori", in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXII, Roma, 2009.

GIAMPICCOLO G.: "Atto mortis causa", in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano, 1959.

GIAMPICCOLO G.: *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954.

GIANNATTASIO C.: "Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime", in *Commentario al Codice Civile*, Torino, 1959.

GRIMALDI M.: *Droit Civil. Successions*, Lamec, 2001.

GUARNIERI A.: *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti di Diritto civile*, Padova, 1974.

HARTKAMP A.S., HONDIUS E.H.: *Towards a European Civil Code*, 3<sup>a</sup> ed., Alphen aan den Rijn, 2004.

HARTKAMP A.S., HONDIUS E.H.: "The case-law of the European Court of Justice and National Courts as a contribution to the Europeanisation of Private Law", in *European review of private law*, 2/1995.

LEVA M.: *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008.

LEVA M.: "I fenomeni c.d. parasuccessori", in *Rivista del notariato*, 5/1988.

KASER M., KNUTEL R.: *Römisches Privatrecht*, 17. Aufl., München, 2003.

KLAUER I.: *Die Europäisierung des Privatrechts*, Baden-Baden, 1998.

LENZI R.: "Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma", in *Rivista del notariato*, 6/1989.

LEPRE A.: "Sull'applicabilità dell'art. 1424 cod. civ. ai patti successori istitutivi", in *Vita notarile*, 2/1984.

LEPROVAUX J.: "La place de la famille dans la mise en oeuvre du mandat de protection future et du mandat posthume", in *Rev. Jur. Persones et Famille*, 9/2006.

LISERRE A.: "Quid novi in tema di successioni *mortis causa*?", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, II, Milano, 1997.

LUCCHINI GUASTALLA E.: "Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione *si praemioriar* al patto di famiglia", in *Rivista di diritto civile*, 3/2007, Milano, 2007.

MAGLIUOLO F.: "Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale", in *Rivista del notariato*, 6/1992, Milano, 1992.

MARELLA M.R.: "Il divieto dei patti successori e le alternative convenzionali al testamento", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 1991.

MARTINEZ M.: "Les pactes successoraux dans les droits régionaux d'Espagne", in *Les pactes successoraux en droit comparé et en droit international privé*, Genève, 2008.

MAZZONI E., PACIFICI V.: *Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza, Trattato delle Successioni, Parte prima, Devoluzione della eredità*, vol. I, *Delle successioni legittime*, Firenze, 1895.

MENGONI L.: *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Milano, 1999.

MESSINEO F.: *Il contratto in generale*, I, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1973.

MESSINEO F.: *Manuale di diritto civile e commerciale, Diritto delle Successioni per causa di morte. Principi di diritto privato internazionale*, Milano, 1952.

MOCCIA L.: *La cittadinanza europea*, Milano, 2010.

MOSCO L.: *La conversione del negozio giuridico*, Napoli, 1947.

PALAZZO A., SASSI A.: *Trattato della successione e dei negozi successori*, Torino, 2012.

PALAZZO A.: *Osservazioni sulla centralità del testamento*, in *Diritto privato 1998*, IV, *Del rapporto successorio: aspetti*, Padova, 1999.

PALAZZO A.: *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983.

PERLINGIERI G., ZARRA G.: *Ordine pubblico interno e internazionale, tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019.

PERLINGIERI G.: "Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte Costituzionale", in *Rivista di Diritto Civile*, 2/2018.

PERLINGIERI G.: *Invalidità delle disposizioni "mortis causa" ed unitarietà degli atti di autonomia*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 4/2016, Milano, 2016.

PERLINGIERI P.: *Manuale di Diritto civile*, Napoli, 2018.

PERLINGIERI P.: *Conclusioni*, in *La riforma del Code Civil: una prospettiva italo-francese*, Napoli, 2018.

PRETTO A.: *Strumenti finanziari. La nuova proprietà*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 4/2000, Napoli, 2000.

PUGLIATTI S.: "Autonomia privata", in *Enciclopedia del diritto*, IV, Milano, 1959.

PUTORTI V.: *Morte del disponente e autonomia negoziale*, Milano, 2001.

RESCIGNO P.: "Le possibili riforme del diritto ereditario", in *Giurisprudenza italiana*, 8/9/2012.

RESCIGNO P.: "Attualità e destino dei patti successori", in *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995.

RESCIGNO P.: "Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori", in *Vita notarile*, 3/1993.

RODOTÀ S.: "Ipotesi sul diritto privato", in *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971.

ROLFO U.M.: *Il divieto dei patti successori*, Macerata, 2017.

ROPPA V.: "Per una riforma del divieto dei patti successori", in *Rivista di diritto privato*, I/1997.

RUGGERI A.: "Ragionevolezza e valori attraverso il prisma della giustizia costituzionale", in *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002.

SACCO R.: "Autonomia nel diritto privato", in *Digesto delle discipline privatistiche (Sezione civile)*, I, Torino, 1987.

SANTORO PASSARELLI F.: *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966.

SCHLESINGER P.: "Successioni (dir. civ.)", in *Novissimo digesto italiano*, XVIII, Torino, 1972.

SCIALOJA V.: *Diritto ereditario romano, concetti fondamentali*, Roma, 1915.

SMITS J.: *The making of European Private Law. Towards a lus Commune Europaeum as a Mixed Legal System*, Oxford, 2002.

STUCCHI L.: "L'art. 768 bis cod.civ., fattispecie e disciplina", in *Il patto di famiglia*, Torino, 2007.

TALAMANCA M.: *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990.

TEODORA MASUCCI S.: "Le successioni *mortis causa* in generale", in *Diritto Civile*, II, Milano, 2009.

TOTI B.: "La nullità del testamento esecutivo del patto successorio", in *Rivista del notariato*, 9/1985.

TRABUCCHI A.: "L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative", in *Rivista di diritto civile*, I/1970.

TRAISCI F.P.: *Il divieto di patti successori nella prospettiva di un diritto europeo delle successioni*, Napoli, 2014.

TROMBETTA PANIGADI F.: "La successione *mortis causa* nel diritto internazionale privato", in *Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni*, V, Milano, 2009.

TWIGG-FLESNER C.: *The Europeanisation of Contract Law*, London, New York, 2008.

VIDIRI G.: "I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori", in *Giustizia civile*, 9/2010.

VISMARA G.: *Storia dei patti successori*, Milano, 1986.

VISMARA G.: "I patti successori nella dottrina di Bartolo", in *Studi in onore di Emilio Betti*, vol. IV, Milano, 1962.

WINDSCHEID B.: *Diritto delle pandette*, III, Torino, 1930.

ZACCARIA A.: *Diritti extrapatrimoniali e successione: dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988.

ZANCHI G.: "Percorsi del diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto dei patti successori", in *Jus Civile*, 10/2013.

ZOPPINI A.: "Le successioni in diritto comparato", in *Trattato di Diritto Comparato*, Torino, 2002.

ZOPPINI A.: "Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta", in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Milano, 1998.

ZOPPINI A.: "Le nuove proprietà nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)", in *Rivista di diritto civile*, 1/2000.